Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 305

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. **718**.

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707;

Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle Confederazioni sindacali autonome (CISAL, CISAS, CONFSAL-UNSA, DIRSTAT) e dalla CISNAL;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, beneficiario del trattamento economico previsto dallo stesso titolo, sono corrisposte, come acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:

L. 10.000 *una tantum* individuali, a partire dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;

L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1° gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità.

L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.

Art. 2.

Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili previste dal primo comma del precedente art. 1 sono considerate ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto, e successive modificazioni.

Gli stessi importi di L. 10.000 e 40.000 sono considerati inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma, e successive modificazioni.

La gratificazione di cui all'art. 153, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, ed il trattamento minimo garantito di cui al secondo comma dello stesso articolo sono integrati di L. 40.000 per l'anno 1980.

Art. 3.

Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al primo comma sono assoggettabili alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 4.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 30, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. **719**.

Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al personale non docente delle Università, ai professori universitari incaricati esterni ed agli assistenti universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 dela legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707;

Visto l'accordo intervenuto il 30 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e CISAPUNI;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al personale non docente dell'Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, dei policlinici universitari, al personale delle opere universitarie, compreso quello delle Università libere, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni nonché ai professori universitari incaricati esterni e agli assistenti universitari sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:

L. 10.000 lorde *una tantum* individuali, a partire dal 1° gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;

L. 40.000 mensili lorde individuali, a partire dal 1° gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.

Art. 2.

Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Art. 3.

Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Art. 4.

Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al precedente art. 1 sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 5.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — BODRATO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1980
Atti di Governo, registro n. 30, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. **720**.

Corresponsione di acconti sui futuri benefici economici al personale della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707;

Visto l'accordo intervenuto l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i Sindacati scuola confederali ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL;

Visto l'accordo intervenuto il 17 giugno 1980, tra il Governo ed i rappresentanti del Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme:

L. 10.000 *una tantum* individuali, a partire dal 1° aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità;

L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1° gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.

Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Per il personale docente e non docente non di ruolo al quale, ai sensi delle vigenti disposizioni, spetti una retribuzione ragguagliata all'effettiva durata del servizio, le somme di cui al primo comma sono corrisposte in proporzione e parimenti in proporzione sono corrisposte al personale docente non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali di insegnamento non comportante il trattamento di cattedra.

Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al primo comma sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 2.

Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 3 novembre 1980, n. 707.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — BODRATO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1980
Atti di Governo, registro n. 30, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1980, n. **721.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 721. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato a favore dell'Istituto don Carlo Gnocchi che si identifica con la fondazione don Carlo Gnocchi, come ha fatto presente la fondazione medesima, consistente in un immobile sito in Bologna, via Riva Reno n. 104, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 20027, foglio 81, mappale 330 sub 2, 3 e 14 e mappale 531, valutato in lire 32.400.000 con perizia giurata del geom. Maddaloni Pietro ed elevato a L. 65.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, disposto dalla sig.ra Dora Cuppini con testamento olografo 24 luglio 1975 pubblicato in data 7 maggio 1976, n. 40114 di repertorio, n. 20410 di fascicolo, a rogito dott. Malaguti Carlo, notaio in Bologna, registrato a Bologna il 25 maggio 1976 al n. 7230.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **722.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 722. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare dalle signore Lea Martelli e Alba Musiani, per le rispettive ragioni di usufrutto generale e di nuda proprietà, al prezzo di lire 115.000.000, l'appartamento con annesso vano cantina al piano seminterrato e il box per autorimessa, censiti al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Milano, nell'ordine, alla partita 176336, foglio 331, mappale 296, sub 17, via Marsala n. 9, piano 3°, scala 2, di vani 7, 5, e alla partita 265973, foglio 311, mappale 393, sub 25, via Marsala n. 9, piano primo sotterraneo, di mq 14, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1980
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **723.**

Riconoscimento, agli effetti civili, delle modificazioni di confini fra l'arcidiocesi di Salerno e le diocesi di Vallo della Lucania, Diano-Teggiano, Nocera dei Pagani, Cava e l'abbazia Nullius della SS. Trinità di Cava dei Tirreni.

N. 723. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 15 ottobre 1979, n. 873/78, relativo ad alcune modificazioni di confini fra l'arcidiocesi di Salerno e le diocesi di Vallo della Lucania, Diano-Teggiano, Nocera dei Pagani, Cava e l'abbazia *Nullius* della SS. Trinità di Cava dei Tirreni.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **724.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio di Padova e di S. Sebastiano, in Saponara.

N. 724. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 1° dicembre 1977, integrato con dichiarazione 25 settembre 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Antonio di Padova, in località Scarcelli già del comune di Villafranca Tirrena ed ora del comune di Saponara (Messina), e di S. Sebastiano, in frazione Cavaliere dello stesso comune di Saponara.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **725**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Avola.

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Avola (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **726**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Matteo apostolo, in Latina.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina-Latina-Priverno-Sezze 1° maggio 1971, integrato con due dichiarazioni datate 10 giugno 1977 e 7 agosto 1978, relativo all'erezione della parrocchia di San Matteo apostolo, in Latina.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 311

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1980.

Affidamento al consorzio volontario per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini e, in particolare, l'art. 21, secondo cui può essere affidato, ai consorzi volontari per la tutela dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che risultano in possesso dei requisiti prescritti, l'incarico di vigilanza, nei confronti soltanto dei propri consorziati, sull'osservanza delle disposizioni di cui al predetto decreto nonché dei rispettivi disciplinari di produzione, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali nonché di distribuire, ai consorziati medesimi, i contrassegni di Stato previsti dall'art. 7 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 ottobre 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine « controllata » dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda e la documentazione presentata dal consorzio volontario per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave, con sede in Soave (Verona), con la quale viene richiesto l'affidamento dell'incarico della vigilanza di cui al sopracitato art. 21;

Visto il parere che sulla domanda anzidetta ha espresso il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini nella seduta del 18 settembre 1979;

Accertato, dalla documentazione prodotta, che il consorzio istante è in possesso di tutti i requisiti alla cui sussistenza è subordinato l'affidamento dell'incarico suddetto, e che, pertanto, può provvedersi in conformità;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico sulla vigilanza, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è affidato, per i vini a denominazione di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave », riconosciuti con il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 citato in premessa, al consorzio volontario per la tutela dei vini « Soave » e « Recioto di Soave », limitatamente ai propri associati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio*
e dell'artigianato
MAZZOLI

(9914)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota n. 1/2301 datata 28 luglio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Roma fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della CISL, sig. Sergio Natalizia, dimissionario, con il sig. Oreste Murano;

Decreta:

Il sig. Oreste Murano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del signor Sergio Natalizia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9395)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.
Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia di prima categoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di prima categoria, con sede in Pavia, approvato con proprio decreto del 27 dicembre 1968, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del predetto Monte del 17 maggio 1979 e del 31 luglio 1979;
Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che ha espresso il proprio parere favorevole nella riunione del 17 settembre 1980;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 10, punto 4), 20 e 21 dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, di prima categoria, con sede in Pavia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DEL MONTE DI CREDITO SU PEGNO DI PAVIA

Art. 1. — Il Monte di credito su pegno di Pavia, già sotto il titolo di Monte di pietà, fu fondato nel 1493 dal Beato Bernardino da Feltre; poi dotato e riconosciuto dal comune di Pavia nel 1828, concentrato nella congregazione di carità con decreto reale 15 luglio 1926, reso autonomo in forza della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Esso ha sede in Pavia, è ente morale con personalità giuridica, è classificato in prima categoria ed equiparato alle Casse di risparmio ai sensi dell'art. 1 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967.

Nella esplicazione dell'attività intesa alla raccolta ed al collocamento dei risparmi, l'istituto assume la denominazione di « Banca del Monte di Pavia ».

Esso è regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione del Monte ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

4) sulla nomina del direttore generale di uno o due vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

Art. 20. — Il direttore generale è coadiuvato da uno o due vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 21. — In caso di assenza o impedimento del direttore generale, le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale; nel caso che i vice direttori generali siano due, da quello appositamente designato dal consiglio di amministrazione; in assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'altro vice direttore generale. In caso di ulteriore assenza o impedimento del vice direttore generale o dei vice direttori generali le funzioni del direttore generale vengono assunte da un dirigente o da un funzionario del Monte all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9935)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Imola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;
Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Imola, con sede in Imola, ed in particolare l'art. 18 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente ed al vice presidente;
Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1980, con il quale sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Imola;
Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;
Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente e per il vice presidente della menzionata cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Imola, viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 85 mila lorde;
vice presidente: lire 70 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonchè per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9948)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Integrazione all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, concernente il coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, concernente il coordinamento delle disposizioni regolanti la contabilità delle province e dei comuni con le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 335;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, che dispone, tra l'altro, il versamento, in apposite contabilità speciali presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di metà dei contributi, assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province ed ai comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti e disciplina il prelevamento da dette contabilità speciali;

Considerata la necessità di codificare meccanograficamente, nel bilancio degli enti locali, il predetto movimento di prelievi e di versamenti presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

Considerato che l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 421 dispone che le modalità relative alla codificazione possono essere variate con decreto del Ministro del tesoro;

Decreta:

L'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, è integrato dalle seguenti voci economiche con relativo numero di codice meccanografico:

Prima cifra		Seconda e terza cifra	
Riferimento al titolo	N. di codice	Riferimento alla categoria e alla voce economica	N. di codice
Entrata:			
Titolo IV . .	4	Prelievi dalla tesoreria statale . . .	39
Spesa:			
Titolo II .	2	Versamenti presso la tesoreria statale .	54

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9946)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 2100/80 della commissione del 4 agosto 1980 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari di Hong Kong;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa ed altri indumenti esterni, tessuti, per uomo e ragazzo e per donna, ragazza e bambini (v.d. 61.01, codici statistici 090, da 240 a 260, 810, da 920 a 960 e v.d. 61.02 codici statistici 070, da 220 a 240, 850, da 900 a 920), originari di Hong Kong, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni di importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 23 ottobre 1980

Il Ministro del commercio con l'estero
MANCA

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

(9934)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Proroga dei termini di prescrizione per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1979, recante prescrizioni per la fabbricazione e l'introduzione dei giocattoli nel territorio della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1980;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse della produzione nazionale e tenuto conto della complessità tecnica delle cennate prescrizioni, di prolungare ulteriormente i termini di cui agli articoli 1 e 3 del citato provvedimento ministeriale;

Decreta:

Articolo unico

I termini di cui agli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 31 luglio 1979 rispettivamente concernenti la data di inizio della obbligatorietà delle prescrizioni e la data ultima per l'immissione al consumo delle scorte, già prorogati con il decreto ministeriale 29 gennaio 1980, sono ulteriormente prorogati di un anno.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(10089)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1980.

Disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 2726/80 relativo alla concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati utilizzati nella vinificazione durante la campagna viticola 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il suo art. 14 che prevede la concessione di aiuti a favore dell'utilizzazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati nella vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 2726/80 della commissione del 24 ottobre 1980 relativo alla concessione di un aiuto ai mosti di uve concentrati ed ai mosti di uve concentrati rettificati impiegati nella vinificazione nel corso della campagna viticola 1980-81;

Attesa la necessità di assimilare ai fini dell'applicazione del sopra citato regolamento della commissione ai produttori individuali le associazioni dei produttori che procedono in comune all'elaborazione del vino e presentano unica denuncia di produzione;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini dell'applicazione del citato regolamento (CEE) della commissione n. 2726/80 del 24 ottobre 1980 sono considerati come produttori individuali le associazioni di produttori che procedono alla elaborazione in comune del vino e che presentano unica denuncia di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1980

Il Ministro: BARTOLOMEI

(9986)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento CIP n. 58/1980 concernente i prezzi dei prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1980, debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) pag. 9401, paragrafo *B*):

punto 2) Prezzi da basi di approvvigionamento interne, debbono essere tolte le parole: «e fluidissimo» in testa alle tabelle;

punto 3 1) Prodotti destinati al riscaldamento, alla seconda riga vanno tolte le parole: «e fluidissimi»;

2) pag. 9402:

punto 3.1), ultima riga, invece di: «..., il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA...», leggasi: «..., il prezzo massimo di vendita, *comprensivo dell'imposta di fabbricazione*, al netto dell'IVA...»;

punto 3.2) Prodotti destinati all'agricoltura, alla pesca o alla piccola marina, alla riga n. 7 invece di: «... *i prezzi dei prodotti maggiorati delle aliquote di cui al punto 1*) possono essere maggiorati di L./mc 11.000;», leggasi: «... *tali prezzi* possono essere maggiorati di L./mc 11.000;»;

3) pag. 9403, paragrafo *A*:

alla quinta riga, ove è scritto: «I prezzi suindicati sono *maggiorati* di L./tonn. 5.000,...», leggasi: «I prezzi suindicati sono *comprensivi* di L./tonn. 5.000,...».

riga n. 9, invece di: «... superiore alle *100.000* tonn. ...», leggasi: «... superiore alle *10.000* tonn. ...»;

punto *C*), ultima riga, invece di: «... densità effettiva ...», leggasi: «... densità effettiva *a 15° C* ...».

(10100)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «S. Alessandro», in Bergamo

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1980, i poteri conferiti al rag. Bartoli Angelo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «S. Alessandro», in Bergamo, sono prorogati fino al 7 febbraio 1981.

(9647)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel conto riassuntivo del tesoro del mese di maggio 1980 pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 9 ottobre 1980 alle pagine 11 e 13 vanno introdotte le seguenti modifiche:

pag. 11 categoria VII: il totale deve leggersi L. *169.947.048.202* anzichè L. *169.947.048.220;*

pag. 11 categoria X: il totale della voce «Interessi sui buoni ordinari del Tesoro liberi nel portafoglio della Banca d'Italia» deve leggersi L. *80.491.479.515* anzichè L. *80.491.479.551;*

pag. 11 categoria X: il totale della voce «Interessi dovuti dall'INPS su anticipazioni del Tesoro» deve leggersi L. *173.043.960.335* anzichè L. *173.043.960.336;*

pag. 11 categoria XI: il totale della voce «Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria» deve leggersi L. *2.729.459.819.535* anzichè L. *2.729.459.819.635;*

pag. 13: la voce «Totale titoli I e II» deve leggersi L. *3.505.359.801.150* anzichè L. *3.505.359.001.255* per quanto riguarda la colonna dei residui e L. *27.128.145.785.123*, anzichè L. *22.827.128.145.783* per la colonna del totale.

pag. 27: la voce «Alle aziende autonome dello Stato» deve leggersi come *nulla*, anzichè L. *58.607.622.000;* la voce «Agli altri enti pubblici» deve leggersi: L. *58.607.622.000*, anzichè *nulla.*

(9937)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 31 ottobre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	902,45	902,45	902,35	902,45	902,50	902,40	902,55	902,45	902,45	902,45
Dollaro canadese . .	766,25	766,25	766,50	766,25	766,76	766,20	766 —	766,25	766,25	766,25
Marco germanico . .	472,85	472,85	472,25	472,85	473,45	472,80	472,90	472,85	472,85	472,85
Fiorino olandese . .	437,25	437,25	437,50	437,25	437,61	437,20	437,48	437,25	437,25	437,25
Franco belga	29,497	29,497	29,52	29,497	29,54	29,50	29,498	29,497	29,497	28,48
Franco francese . .	205,17	205,17	205,80	205,17	205,49	202,15	205,21	205,17	205,17	202,15
Lira sterlina	2198,90	2198,90	2205 —	2198,90	2181,86	2198,85	2199 —	2198,90	2198,90	2198,90
Lira irlandese . . .	1769,50	1769,50	1774 —	1769,50	1776,73	—	1773 —	1769,50	1769,50	—
Corona danese . . .	153,81	153,81	154 —	153,81	153,68	153,80	153,87	153,81	153,81	153,80
Corona norvegese . .	181,60	181,60	181,60	181,60	180,71	181,55	181,50	181,60	181,60	181,58
Corona svedese	211,83	211,83	212 —	211,83	210,54	211,80	211,88	211,83	211,83	211,80
Franco svizzero .	524,26	524,26	525 —	524,26	525,97	524,25	524,47	524,26	524,26	524,25
Scellino austriaco	66,725	66,725	66,80	66,725	66,91	66,70	66,73	66,725	66,725	66,70
Escudo portoghese . .	17,55	17,55	17,49	17,55	17,46	17,50	17,40	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola .	11,985	11,985	11,99	11,985	11,90	11,95	11,998	11,985	11,985	11,97
Yen giapponese . . .	4,255	4,255	4,28	4,255	4,342	4,25	4,259	4,255	4,255	4,25

Media dei titoli del 31 ottobre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91 —
» 5,50 % » » 1968-83 .	85,575
» 5,50 % » » 1969-84 . .	82,300
» 6 % » » 1970-85 . .	79,475
» 6 % » » 1971-86 . . .	76,700
» 6 % » » 1972-87 .	73,250
» 9 % » » 1975-90 . .	75,550
» 9 % » » 1976-91 . . .	77,100
» 10 % » » 1977-92 . .	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80 .	99,800
» » » » 1- 3-1979/81 .	99,650
» » » » 1- 7-1979/81 .	99,450
» » » » 1-10-1979/81 . .	99,200
» » » » 1-12-1979/81 . .	98,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82 . .	97,700
» » » » 1- 7-1979/82 . .	97,550
» » » » 1-10-1979/82 . .	98,450
» » » » 1- 1-1980/82 . .	98,325
» » » » 1- 3-1980/82 . .	97,325
» » » » 1- 5-1980/82 . .	98,050
» » » » 1- 1-1980/83 . .	97,600
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,925
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	91,700
» » » 12 % 1- 1-1984	91,350
» » » 12 % 1- 4-1984	91,775
» » » 12 % 1-10-1984	91,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	902,50
Dollaro canadese	766,125
Marco germanico	472,875
Fiorino olandese	437,365
Franco belga	29,497
Franco francese	205,19
Lira sterlina	2198,95
Lira irlandese	1771,25
Corona danese	153,84
Corona norvegese	181,55
Corona svedese	211,855
Franco svizzero	524,365
Scellino austriaco	66,727
Escudo portoghese	17,475
Peseta spagnola	11,991
Yen giapponese	4,257

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione a provinciale di una strada e declassificazione a comunale di un'altra in comune di Almenno S. Salvatore.

La giunta regionale con deliberazione 25 marzo 1980, n. 30356, ha deliberato di classificare a provinciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, la nuova strada con denominazione strada provinciale n. 175 « variante degli Almenni », nonché la conseguente declassifica a comunale dell'attuale strada provinciale n. 175 « Almenno S. Salvatore-strada statale n. 342 », con variazione del caposaldo iniziale della strada provinciale n. 175 che passerà dall'innesto con la strada provinciale n. 172, all'innesto con la strada provinciale n. 14.

La lunghezza passerà da km 4+417 a km 5+945 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), mentre la denominazione assumerà la seguente dicitura: strada provinciale n. 175 « variante degli Almenni ».

(9650)

Classificazione a provinciale di una strada e declassificazione a comunale di un'altra in comune di S. Martino.

La giunta regionale con deliberazione 25 marzo 1980, n. 30357, ha deliberato di classificare a provinciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il nuovo tronco terminale della strada provinciale n. 186 « Muzza-S. Martino-via Emilia », della estesa di km 1+500, nonché la conseguente declassifica a comunale il tronco dismesso ricadente in comune di S. Martino, con spostamento del caposaldo finale della strada provinciale n. 186, che passerà dalla progressiva km 290+800 alla progressiva km 292+260 della lunghezza di km 2+093.

Le estese chilometriche anzidette hanno carattere indicativo e verranno esattamente definite all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario.

(9651)

PREFETTURA DI GORIZIA

Rettifiche di decreti di ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il proprio precedente decreto n. 7513/I del 19 settembre 1980 con il quale al sig. Poretti Franco, nato a Gorizia il 27 febbraio 1940, ivi residente in via Campi n. 8 nonché ai seguenti propri familiari e precisamente: Sirok Darinka nata a Gargaro il 5 luglio 1946, moglie; Poretti Alessandro nato a S. Pietro (Jugoslavia) il 9 febbraio 1966, figlio; Poretti Luigi nato a Gorizia il 2 gennaio 1967, figlio; è stato erroneamente restituito il cognome da Poretti in Poberay anziché nella forma originaria di Poberaj come da istanza datata 14 luglio 1980;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Decreta:

A rettifica del precedente decreto n. 7513/I datato 19 settembre 1980, il cognome del sig. Poretti Franco in premessa generalizzato, e restituito nell'esatta forma originaria di « Poberaj ».

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia pure in premessa generalizzati.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sara notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 6 ottobre 1980

Il prefetto: BARRASSO

(9652)

IL PREFETTO

Visto il proprio precedente decreto n. 7514/I del 22 settembre 1980, con il quale al sig. Poretti Jozko nato a Gorizia il 17 marzo 1946, ivi residente in via Campi n. 43, nonché ai seguenti propri familiari e precisamente: Mihelj Darinka nata a Postojna (Jugoslavia) il 9 marzo 1951, moglie, è stato erroneamente restituito il cognome da Poretti in Poberay anziché nella forma originaria di Poberaj come da istanza datata 11 luglio 1980;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Decreta:

A rettifica del precedente decreto n. 7514/I datato 22 settembre 1980, il cognome del sig. Poretti Jozko in premessa generalizzato, è restituito nell'esatta forma originaria di « Poberaj ».

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia pure in premessa generalizzati.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 6 ottobre 1980

Il prefetto: BARRASSO

(9653)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/478 del 20 aprile 1933, con il quale il cognome della signora Maria Žerjal, nata a S. Dorligo della Valle il 29 marzo 1905, venne ridotto nella forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai fratelli Giusto, nato il 5 ottobre 1907, e Valentino, nato il 12 febbraio 1913;

Vista la domanda presentata in data 6 ottobre 1980, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. Giusto Zeriali, nato a San Dorligo della Valle il 17 febbraio 1936 ed ivi residente in località S. Dorligo della Valle n. 425, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Žerjal », posseduto prima dell'emanazione del nominato decreto, dal padre Giusto, nato il 5 ottobre 1907;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote di Maria, signor Giusto Zeriali, nato il 17 febbraio 1936, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Žerjal ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Zeriali » assunto dalla moglie del predetto, Sofia Calzi, nata a Trieste il 27 dicembre 1938.

Uguale restituzione è disposta poi nei confronti delle figlie:

1) Zeriali Franca, nata a Trieste il 26 marzo 1963;
2) Zeriali Elena, nata a Trieste il 20 aprile 1968.

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926, sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 15 ottobre 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(9735)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Napoli.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Napoli alle ore 8 del giorno 16 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

scuola media « G. Cesare », via Puccini, 1;
istituto magistrale « G. Mazzini », via Solimene, 62;
scuola media « Minucci », via D. Fontana, 136;
scuola media « F. Torraca », via S. Gennaro, ad Antignano, 1/F;
liceo « G. B. Vico », via Salvator Rosa, 117;
istituto magistrale « P. Villari », via Rimini;
scuola media « A. Gabelli », via Ponte di Casanova, 13;
scuola media « G. Capuozzo », via T. Blanc, 13;
scuola media « R. Sanzio », via T. Blanc, 13;
liceo « G. Garibaldi », via C. Pecchia, 26;
istituto tecnico per geometri « G. B. Della Porta », via Foria, 65;
istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta, 141;
scuola media « A. Manzoni », vico Troise al corso Vittorio Emanuele, 456;
liceo « Umberto I », via G. Carducci;
scuola media « Augusto I », via Terracina, 157;
scuola media « Augusto II », via Terracina, 157.

(10073)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ottantasei posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario).

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a ottantasei posti per la seconda qualifica del ruolo professionale (ramo sanitario), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980, avrà luogo in Roma presso la sede centrale dell'Istituto, via Ciro il Grande, 21 (EUR) il giorno 23 novembre 1980, con inizio alle ore 8.

(10072)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 24 del 14 giugno 1980 (data di pubblicazione 21 luglio 1980), è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1980, registro n. 9 Difesa, foglio n. 297, riguardante la graduatoria del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

(9835)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione degli atti del concorso riservato, per esami, ad un posto di bibliotecario di seconda classe nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, atti di amministrazione, numeri 31-32 del 3-10 agosto 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo all'approvazione degli atti del concorso riservato, per esami, ad un posto di bibliotecaria di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici bandito con decreto ministeriale 28 febbraio 1975.

(9908)

OSPEDALE DI MATERNITA' DI FOGGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
due posti di assistente di neonatologia;
due posti di assistente di chirurgia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foggia.

(3762/S)

OSPEDALE CIVILE « FERRARI » DI CASTROVILLARI

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(3757/S)

OSPEDALE « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di assistente di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di neurologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3785/S)

REGIONE LAZIO

UNITÀ SANITARIA LOCALE LT/3, IN LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina, a:

due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di aiuto di pediatria addetto alla neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(3764/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « S. Maria Goretti » di Latina, a:

un posto di aiuto chirurgo cardiovascolare;

due posti di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(3764-bis/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MODENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Policlinico:

un posto di aiuto del servizio di ematologia;

un posto di aiuto della clinica oculistica;

un posto di assistente della clinica ostetrica e ginecologica.

Ospedale civile:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Modena.

(3768/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso a due posti di assistente di fisiopatologia respiratoria aggregato alla divisione di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di fisiopatologia respiratoria aggregato alla divisione di pneumologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(3760/S)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'istituto « Regina Elena », a:

un posto di aiuto del laboratorio di citologia;

un posto di assistente del laboratorio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale ripartizione personale dell'ente in Roma.

(3761/S)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e quattro posti di assistente nefrologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(3763/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI S. MARCO IN LAMIS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente ostetrico;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marco in Lamis (Foggia).

(3777/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia per il D.E.A.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(3766/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(3767/S)

OSPEDALE CIVILE DI SERRA S. BRUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di pediatria;

due posti di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Serra S. Bruno (Catanzaro).

(3786/S)

OSPEDALI DI LENO, MANERBIO E PONTEVICO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Leno (Brescia).

(3758/S)

OSPEDALE PER GLI INFERMI DI FAENZA

Concorso ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Faenza (Ravenna).

(3759/S)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **18**.
Istituzione del servizio sanitario regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1.
Principi ed obiettivi

La regione della Calabria tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, secondo i principi della Costituzione e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto della libertà, dignità ed uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di condizioni individuali e sociali.

La Regione e gli enti locali attuano il servizio sanitario nazionale operando con il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia partecipazione democratica.

La Regione assicura altresì l'integrazione e il coordinamento dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari.

Art. 2.
Attribuzioni dei comuni e delle comunità montane

I comuni singoli o associati nonchè le comunità montane nel caso di cui al successivo art. 5, lettera *b*), esercitano le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera loro attribuite ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quelle statali delegate alla Regione attenendosi alle direttive e seguendo i criteri della stessa stabiliti.

Art. 3.
Unità sanitaria locale

I comuni, singoli o associati e le comunità montane esercitano le funzioni loro attribuite mediante strutture operative denominate unità sanitarie locali.

L'unità sanitaria locale è il complesso unificato dei presidi, degli uffici e dei servizi che, in un ambito territoriale determinato, assolve ai compiti del Servizio sanitario nazionale.

L'unità sanitaria locale si articola in settori, che in collegamento funzionale tra di loro, organizzano le attività sottodefinite:

a) *Igiene ed ecologia*: prevenzione e tutela degli inquinamenti dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'abitato; prevenzione delle malattie infettive, diffusive, professionali e degli infortuni negli ambienti di vita e di lavoro; igiene della produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti.

b) *Medicina diagnostica e terapeutica*: protezione sanitaria dei cittadini nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione nelle sedi domiciliari, ambulatoriali, di ricovero e medicina legale.

c) *Veterinario*: zooprofilassi, sanità animale, vigilanza sui prodotti e sugli alimenti di origine animale; controllo dell'equilibrio dell'ambiente nel rapporto uomo-animale.

d) *Farmaceutico*: gestione del prontuario farmaceutico, attività di informazioni e di educazione al farmaco, coordinamento delle farmacie pubbliche e vigilanza su quelle private, distribuzione degli armadi farmaceutici nei distretti.

e) *Servizio sociale*: promozione di interventi finalizzati al raggiungimento di un compiuto sistema di sicurezza sociale per la rimozione delle cause di emarginazione e per la reale integrazione dei servizi di assistenza sanitaria e sociale.

Titolo II
AMBITI TERRITORIALI E SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 4.
Ambiti territoriali

Gli ambiti territoriali di ciascuna unità sanitaria locale sono definiti nella tabella allegata *A* che forma parte integrante della presente legge.

Alle eventuali variazioni degli ambiti territoriali si provvede con legge regionale, previo parere delle province e sentiti i comuni degli ambiti territoriali interessati.

Le delimitazioni territoriali di cui al primo comma del presente articolo individuano anche gli ambiti di gestione dei servizi sociali di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè gli ambiti di gestione delle ulteriori funzioni di cui al successivo art. 6.

Art. 5.
Soggetti istituzionali

L'unità sanitaria locale è struttura operativa:

a) del comune quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale coincide con il territorio comunale;

b) della comunità montana quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con il territorio della stessa.

Nel caso che l'intero territorio della comunità montana sia parte di quello dell'unità sanitaria locale si fa luogo alla integrazione dell'assemblea della comunità montana quando la popolazione residente nell'ambito dell'unità sanitaria locale, ma fuori del territorio montano della comunità, non superi il 50% della popolazione della comunità montana;

c) dei comuni associati quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni, senza che si verifichi l'ipotesi di cui alla parte seconda della precedente lettera *b*).

Art. 6.
Associazione di comuni

Nel caso previsto della lettera *c*) del precedente art. 5 è istituita per ciascun ambito territoriale l'associazione dei comuni ai sensi e per i fini dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La legge regionale determina l'attribuzione alle associazioni di ulteriori funzioni per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo nonchè le modalità di gestione di tali funzioni ed il coordinamento dei relativi interventi con quelli sanitari e sociali, ai sensi dell'art. 11, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.
Assemblea dell'associazione dei comuni

L'assemblea generale dell'associazione dei comuni di cui all'articolo precedente è formata dai rappresentanti dei singoli comuni associati eletti dai rispettivi consigli comunali secondo la seguente proporzione:

per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti: tre rappresentanti;

per i comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti nei quali si vota con il sistema proporzionale: cinque rappresentanti;

per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: sei rappresentanti, aumentati di una unità ogni 3.000 abitanti.

Il numero massimo dei rappresentanti di un comune non può comunque essere superiore al numero dei consiglieri comunali ad esso assegnato.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti, il numero degli abitanti è quello risultante dall'ultimo dato annuale ufficiale dell'ISTAT.

Art. 8.
Elezione dei rappresentanti dei comuni nell'assemblea generale dell'associazione

I rappresentanti di cui al precedente articolo sono eletti, anche fra i cittadini non consiglieri comunali in possesso di particolare competenza nella misura non superiore al 40% delle rappresentanze assegnate a ciascun consiglio comunale, con le seguenti modalità:

a) nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti due rappresentanti sono designati ed espressi dalla maggioranza ed uno dalla minoranza;

b) nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti nei quali si vota col sistema proporzionale, ogni consigliere comunale vota per un solo nominativo.

Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età.

Art. 9.
Durata in carica dei rappresentanti dei comuni

I rappresentanti dei comuni nell'assemblea durano in carica per il periodo corrispondente alla durata del consiglio comunale da cui sono stati eletti ed esercitano le proprie funzioni fino all'insediamento dei rappresentanti eletti dal consiglio comunale rinnovato.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di un rappresentante, il consiglio comunale interessato provvede alla sua sostituzione entro trenta giorni, mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.

Art. 10.
Durata in carica dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni

L'assemblea generale dura in carica cinque anni e si rinnova a seguito delle elezioni amministrative generali.

L'assemblea, in ogni caso, esercita le proprie funzioni fino alla prima riunione del nuovo organo. Tale riunione è convocata dal presidente uscente entro sessanta giorni dalla data di insediamento dei consigli comunali, purchè siano stati eletti almeno i due terzi dai rappresentanti comunali, ed è presieduta dal rapresentante più anziano di età.

Art. 11.
Prima seduta dell'assemblea

L'ordine del giorno della prima seduta è stabilito dal presidente uscente all'atto della convocazione e deve comprendere fra l'altro:

a) la verifica dei requisiti ai fini della convalida degli eletti;

b) l'elezione del presidente secondo quanto previsto dal successivo art. 15;

c) l'elezione dei componenti il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale nei modi previsti dal successivo art. 16.

Titolo III
GLI ORGANI DELL'UNITÀ SANITARIA LOCALE

Art. 12.
Organi

Sono organi dell'unità sanitaria locale:
l'assemblea generale;
il comitato di gestione;
il presidente del comitato di gestione.

Art. 13.
L'assemblea generale

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è costituita:

a) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune;

b) dal consiglio della comunità montana se il suo ambito territoriale coincide con quello dell'unità sanitaria locale, o dal consiglio della comunità integrato con i rappresentanti degli altri comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale nel caso previsto dalla seconda parte della lettera *b*) del precedente art. 5. In questo caso il consiglio della comunità montana è composto ed eletto ai sensi dei precedenti articoli 7 ed 8 in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 4 del 29 gennaio 1974;

c) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello complessivo dei comuni associati, ai sensi del precedente art. 6.

Art. 14.
Compiti dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni dell'unità sanitaria locale

L'assemblea generale determina la sede dell'unità sanitaria locale e la sua denominazione, elegge il comitato di gestione, approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i piani e programmi che impegnano più esercizi, i regolamenti, la suddivisione del territorio in distretti sanitari di base e delibera le convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, numero 833, uniformandosi al piano sanitario regionale ed alle direttive statali e regionali in materia.

Determina, altresì, la pianta organica del personale, sentite le organizzazioni sindacali.

Entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale, a favore del personale già in servizio a rapporto di impiego continuativo alla data del 20 dicembre 1979 presso strutture private convenzionate che cessino dal rapporto convenzionale, si applica, nelle assunzioni per chiamata diretta e nei pubblici concorsi, la riserva dei posti di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 15.
Funzionamento dell'assemblea generale

L'assemblea generale elegge nel suo seno il presidente a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Qualora dopo la terza votazione non sia stato raggiunto il « quorum » di cui al comma precedente, si procede al ballottaggio fra i due componenti che hanno riportato il più alto numero dei voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

L'assemblea è convocata dal presidente almeno ogni novanta giorni ovvero, entro dieci giorni, ogni qual volta ne faccia richiesta non meno di un quinto dei suoi membri.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche e sono valide allorchè sia presente la metà più uno dei componenti in carica.

Le decisioni dell'assemblea generale vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

Art. 16.
Il comitato di gestione

Il comitato di gestione è l'organo esecutivo cui compete l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi della unità sanitaria locale che non siano riservati alla competenza dell'assemblea generale.

Il comitato è composto da undici membri per l'unità sanitaria locale la cui assemblea sia composta di un numero di membri non superiore a settanta, di quindici membri per l'unità sanitaria locale la cui assemblea sia composta da un numero di membri superiore a settanta.

I componenti del comitato di gestione sono eletti dalla assemblea generale nel suo seno, con voto limitato ad un nominativo Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Qualora si renda necessaria la contemporanea surroga della maggioranza assoluta dei membri del comitato di gestione l'assemblea provvede, a maggioranza assoluta dei suoi membri, all'integrale rinnovo dello stesso.

L'assemblea generale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, procede altresì, al rinnovo del comitato di gestione quando esso violi ripetutamente, nonostante diffida, norme di legge e previsioni del piano sanitario nazionale e regionale.

Il comitato di gestione delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza di voti.

Le funzioni del comitato di gestione sono esercitate dalla giunta della comunità montana nel caso previsto dalla prima parte della lettera *b*) del precedente art. 5.

Art. 17.
Competenze del comitato di gestione

Il comitato di gestione predispone i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, i piani, i programmi, la pianta organica del personale, i regolamenti, le convenzioni e tutti gli altri provvedimenti che per legge debbono essere sottoposti all'assemblea.

Compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale e assicura la efficienza della gestione attenendosi alle direttive e seguendo i criteri fissati dai competenti organi regionali.

Art. 18.
Il presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione è nominato, dal comitato stesso, tra i propri componenti, nella prima riunione che deve aver luogo entro venti giorni dall'elezione del comitato.

Fino a quando tale nomina non sia avvenuta, le funzioni di presidente sono esercitate dal componente più anziano di età, il quale provvede anche alla prima convocazione del comitato.

Art. 19.
Funzioni del presidente

Il presidente del comitato di gestione:

ha la legale rappresentanza dell'unità sanitaria locale;
convoca e presiede il comitato di gestione e ne coordina l'attività;

garantisce la conformità dell'operato del comitato di gestione alle direttive dell'assemblea generale e per esse, agli indirizzi della Regione;

ha la responsabilità di attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del comitato di gestione.

Il presidente, in qualità di legale rappresentante dell'unità sanitaria locale, stipula convenzioni, rappresenta l'unità sanitaria locale di fronte a terzi ed in giudizio, firma atti con rilevanza esterna in materia di contratti, appalti concorsi, gare, licitazioni per l'approvvigionamento e l'acquisizione di beni e servizi necessari all'unità sanitaria locale, firma i verbali delle riunioni, gli ordini di riscossione e i mandati di pagamento. Esercita ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti.

Le competenze del presidente del comitato di gestione sono esercitate dal presidente della comunità montana nel caso previsto dalla prima parte della lettera *b*) del precedente art. 5.

Art. 20.
Indennità al presidente ed ai membri del comitato di gestione e dell'assemblea

Ai componenti dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale spetta per la partecipazione alle sedute della stessa una indennità di presenza di importo pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consiglieri dei comuni con popolazione corrispondente a quella complessiva del territorio dell'unità sanitaria locale.

Ai suddetti componenti spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto sostenuto per la partecipazione alle sedute dell'assemblea in conformità a quanto previsto in materia dalle leggi statali vigenti.

Al presidente ed ai componenti del comitato di gestione spetta un'indennità di carica nella misura determinata dall'assemblea dell'unità sanitaria locale. Detta indennità non può essere superiore a quella stabilita dalle leggi vigenti rispettivamente per il sindaco e per gli assessori di comune avente popolazione uguale a quella del territorio dell'unità sanitaria locale.

L'indennità non è cumulabile con quella percepita per cariche elettive ricoperte presso altri enti pubblici, salva la corresponsione della differenza ove quest'ultima fosse di importo superiore.

Al presidente ed ai componenti del comitato di gestione spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto sostenute per le partecipazioni alle sedute ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 21.
Vice presidente del comitato di gestione

Con le stesse modalità previste dal precedente art. 18, il comitato di gestione nomina il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Titolo IV
SERVIZI MULTIZONALI E DISTRETTI

Art. 22.
Servizi multizonali

I servizi multizonali sono individuati dal piano sanitario regionale che individua altresì le unità sanitarie locali interessate agli stessi.

La gestione dei servizi multizonali compete agli organi della unità sanitaria locale nella quale i medesimi sono ubicati.

Allorchè l'unità sanitaria locale gestisce servizi multizonali, i bilanci preventivi, i piani e programmi, nonchè tutti gli atti che riguardano l'organizzazione generale di detti servizi, al fine di assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento, sono adottati previa consultazione degli organi delle altre unità sanitarie locali interessate.

A tal fine i progetti relativi agli atti in questione sono inviati ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali interessate e gli stessi esprimono il proprio parere e formulano eventuali osservazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dei singoli progetti. Trascorso tale termine si prescinde dai pareri non pervenuti.

Art. 23.
I distretti sanitari di base

L'assemblea generale, su proposta del comitato di gestione e sentiti i comuni ed i consigli circoscrizionali interessati articola il territorio dell'unità sanitaria locale in distretti sanitari di base tali da comprendere, in linea di massima, gruppi di popolazione non inferiore a 5.000 e non superiore a 15.000 abitanti.

I distretti sanitari di base, quali articolazioni tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, sono determinati con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) la presenza di bisogni e di fasce di rischio per gruppi omogenei di popolazione;

b) la facile accessibilità e la effettiva fruibilità dei servizi da parte degli utenti anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del territorio;

c) la coincidenza, di norma, con i confini comunali;

d) l'efficienza tecnico-funzionale dei servizi.

Il distretto organizza le attività sanitarie e sociali che interessano il cittadino in modo più comune e frequente. Tali attività sono svolte con criteri di interdisciplinarità per garantire la unitarietà e la globalità degli interventi sull'individuo e sull'ambiente.

Sono attività del distretto sanitario di base:

servizio di medicina di base e guardia medica con le seguenti funzioni: visite a scopo diagnostico-curativo; controllo e cura dei dimessi da ospedali e dei cronici; vaccinazioni periodiche e straordinarie; visite periodiche preventive; prelievo di liquidi organici;

servizi geriatrico consistente in visite e trattamenti ambulatoriali e domiciliari;

servizio ostetrico-ginecologico, con visita e trattamento solitamente ambulatoriali e, eccezionalmente, domiciliari;

servizio per la salute mentale, comprendente oltre le visite e i trattamenti ambulatoriali e domiciliari anche la riabilitazione;

servizio di neuropsichiatria infantile nei casi di sospetto sulla regolarità dello sviluppo psicomotorio del bambino;

servizio di medicina del lavoro consistente in: visite ed esami, sia al momento dell'assunzione che periodicamente ai lavoratori;

controllo agli ambienti di lavoro per individuarvi elementi di nocività fisica e psichica;

servizio di consulenza genetica, demografia, sessuale e di assistenza, sociale psicologia e sanitaria al singolo, alla coppia, alla madre, al bambino e alla famiglia;

servizio sociale comprendente: il segretariato che svolge attività di informazione attraverso cui il cittadino conosce i servizi e le risorse disponibili in campo sanitario e in campo sociale;

attività di promozione sociale e di educazione sanitaria del cittadino e delle comunità; servizio professionale sociale nei settori del lavoro, dell'alloggio, del minimo vitale, della protezione dell'età evolutiva, dei problemi degli anni, degli handicappati, del tempo libero.

Titolo V
I CONTROLLI SULLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 24.
I controlli sugli atti

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato dal comitato regionale di controllo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale n. 22 del 27 dicembre 1973, integrato da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale, che con lo stesso provvedimento, designa altresì un esperto supplemento.

Il comitato di controllo trasmette alla giunta regionale copia degli atti di annullamento parziale o totale e delle relative deliberazioni, nonchè una relazione semestrale sull'attività delle unità sanitarie locali.

Art. 25.
I controlli sostitutivi

Qualora per normale scadenza o in relazione alle ipotesi di cui al quarto e quinto comma del precedente art. 16 occorra procedere alla rinnovazione del comitato di gestione e l'assemblea non vi provveda entro trenta giorni, si procederà ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 26.
Le verifiche ed il coordinamento della Regione

La Regione svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dell'attività delle unità sanitarie locali al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del servizio sanitario e, in particolare, per accertare la corrispondenza tra la programmazione sanitaria regionale e d'attività programmatoria dell'unità sanitaria locale, nonchè la congruenza tra costi dei servizi e relativi benefici, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A tal fine i progetti dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e delle piante organiche, predisposti dal comitato di gestione, sono inviati alla giunta regionale la quale esprime il proprio parere, entro trenta giorni, sulla rispondenza di tali atti al piano sanitario regionale, dandone notizia al comitato di controllo.

Il comitato di gestione presenta all'assemblea gli atti di cui sopra, corredati del parere della giunta regionale.

La giunta regionale attua, inoltre, forme di collaborazione tecnica e di supporto all'azione degli organi delle unità sanitarie locali al fine di evitare squilibri di gestione e di assicurare l'uniformità dei servizi sul territorio regionale.

Per conseguire tali obiettivi la giunta regionale ha facoltà di chiedere alle unità sanitarie locali informazioni o notizie e può proporre al consiglio regionale l'emanazione di indirizzi e direttive vincolanti.

Titolo VI

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 27.
Partecipazione e informazione

L'assemblea generale delle unità sanitarie locali assicura, particolarmente a livello di distretto socio-sanitario, la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali al proseguimento delle finalità del Servizio sanitario nazionale coinvolgendo i consigli circoscrizionali e istituendo organismi consultivi e di partecipazione ampiamente rappresentativi degli utenti e degli operatori sanitari.

Per la concreta attuazione dei fini di cui al comma precedente, gli strumenti e le modalità di realizzazione delle forme e dei momenti partecipativi e di consultazione debbono essere previsti in appositi regolamenti approvati dalle singole assemblee generali delle unità sanitarie locali.

Art. 28.
Altre forme di partecipazione e di informazione

I progetti previsti dal precedente art. 26 sono trasmessi, oltre che alla giunta regionale, ai comuni componenti l'assemblea, i quali entro trenta giorni dal ricevimento formulano eventuali osservazioni.

Tutti i cittadini residenti nel territorio dell'unità sanitaria locale possono prendere visione dei provvedimenti di interesse generale. dell'unità sanitaria locale ed ottenerne copia, previo rimborso delle pure spese di riproduzione al fine di formulare osservazioni e proposte.

Titolo VII

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 29.
Gestione dei servizi sociali

In attesa della legge di riforma del sistema assistenziale pubblico ed in attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni relative ai servizi sociali sono esercitate negli ambiti territoriali previsti dalla presente legge dai comuni singoli ed associati e dalle comunità montane, a norma del precedente art. 5, sulla base di programmi concordati dai comuni dell'ambito, attraverso gli organismi di gestione dell'unità sanitaria locale e secondo le norme della presente legge.

I comuni dell'ambito territoriale interessato, entro centottanta giorni dalla costituzione delle unità sanitarie locali, provvedono alla indirizzazione del personale, dei beni e delle risorse finanziarie destinate a funzioni sociali esercitate dalle unità sanitarie locali.

Gli organi di gestione della unità sanitaria locale si attengono agli indirizzi e si uniformano al coordinamento regionale.

La gestione economica-finanziaria e contabile dei servizi sociali deve essere separata da quella dei servizi sanitari, mediante contabilità separata allegata al bilancio delle unità sanitarie locali.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE PER LA PRIMA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI COMUNI E DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 30.
Costituzione delle unità sanitarie locali

Entro il 15 agosto 1980 i consigli comunali facenti parte di una associazione istituita ai sensi del precedente art. 6 e delle comunità montane ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 5 eleggono i propri rappresentanti nell'assemblea generale.

Le relative delibere sono trasmesse al presidente della giunta regionale, che entro il 15 settembre 1980, previa deliberazione della giunta regionale, costituisce le unità sanitarie locali con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Qualora decorra il termine di cui al primo comma e non possa provvedersi alla costituzione dell'organo per mancanza delle deliberazioni relative alle nomine di almeno i due terzi dei rappresentanti, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, e previa deliberazione della giunta regionale, nomina un commissario con il compito di provvedere alla provvisoria gestione della unità sanitaria locale fino alla costituzione di tutti gli organi della stessa.

Art. 31.
Prima convocazione dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale

Con lo stesso provvedimento di cui al precedente art 30 il presidente della giunta regionale fissa i criteri del graduale trasferimento delle funzioni e del personale, ai sensi dell'articolo 61, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè dei beni immobili e mobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a*) e *b*), della stessa legge n. 833 ed indica la data e la sede della prima riunione dell'assemblea.

Il decreto del presidente della giunta regionale previsto dall'art. 30 e dal comma precedente, è atto definitivo.

Titolo IX

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 32.
Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riorganizzazione degli uffici della giunta regionale, dipartimento servizi sociali, gli uffici provinciali di cui all'art. 14 della legge regionale 16 gennaio 1975, n. 2, nonché il personale degli uffici dei medici e dei veterinari provinciali, che abbia optato per il ruolo organico regionale, svolge tra gli altri, i compiti di cui all'art. 26 della presente legge.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, della vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ai sensi dell'art. 32, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli uffici dei medici e veterinari provinciali continuano a svolgere anche i compiti istituzionali loro demandati dalla legge in vigore.

In attesa della legge di cui al primo comma, il personale degli uffici provinciali dei servizi sociali esercita i compiti assegnati dalle leggi vigenti.

Art. 33.
Incompatibilità ed ineleggibilità

Le ineleggibilità e le incompatibilità alla carica di componente gli organi della unità sanitaria locale sono quelle previste dalle norme vigenti per i consiglieri comunali.

Sono altresì incompatibili alle cariche di cui al primo comma i dipendenti della unità sanitaria locale e tutti coloro che con la stessa intrattengono rapporti convenzionali.

Art. 34.
Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili le norme vigenti dalla legge comunale e provinciale.

Art. 35.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 19.
Istituzione dei ruoli nominativi delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione dei ruoli nominativi regionali

Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

I ruoli nominativi regionali sono distinti in ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.

In essi vanno iscritti il personale indicato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, rispettando le articolazioni per tabelle e quadri.

La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità locali.

Art. 2.
Adempimenti delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali sono tenute ad inviare alla giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonchè copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

Le unità sanitarie locali, sono, altresì, tenute a comunicare alla giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonchè le modificazioni intervenute nel rapporto d'impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3.
Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali Pubblicazione - Ricorsi

Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Per ciascun dipendente sono indicati il cognome, il nome, la data di nascita ed ogni altra notizia richiesta con deliberazione della giunta regionale per consentire la gestione meccanizzata dei ruoli nominativi regionali.

Con deliberazione della giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto d'impiego del personale già iscritto.

La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio Bollettino ufficiale i ruoli del personale addetto alle unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro trenta giorni.

Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

Art. 4.
Impianto e gestione meccanografica dei ruoli

La giunta regionale provvede all'impianto ed alla gestione meccanografica dei ruoli nominativi regionali.

Specifici adempimenti per la predisposizione meccanografica dei dati possono essere eventualmente in via temporanea affidati, con deliberazione della giunta regionale, a imprese specializzate nel settore, che provvede secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla giunta stessa.

Titolo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 5.
Personale avente titolo alla prima iscrizione

Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, il personale dipendente dai sottoelencati enti con sede nella regione Calabria addetto per ciascun ente, ai servizi di seguito indicati:

a) enti ospedalieri addetti ai servizi gestiti dagli stessi enti;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici di cui all'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, addetto ai servizi connessi al ricovero e alla cura degli infermi di mente;

c) consorzi da enti locali per la gestione dei servizi igienico-sanitari addetto ai servizi stessi, nonchè consorzi per i servizi sanitari e sociali, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari;

d) province, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica agli altri istituti di prevenzione e cura e ai presidi sanitari extra-ospedalieri;

e) comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici di igiene e sanità comunque denominati e in altri servizi o presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977 ai servizi sopra specificati, ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati.

Ha inoltre titolo alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) il personale di ruolo dipendente dagli enti e istituzioni di cui al primo comma ancorchè non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;

b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari indicati e che da data non successiva al 30 giugno 1977 si trovi in posizione di comando, distaccato o assegnazione presso altri enti ancorchè in settori non sanitari.

Può essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente dalla regione Calabria limitatamente a quello:

tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;

tecnico sanitario assunto in ruolo dalla Regione per servizi regionali.

Art. 6.

Altro personale avente titolo alla prima iscrizione

In aggiunta al personale di cui al precedente art. 5 ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

a) medici, veterinari provinciali e il personale regionale in servizio presso l'ufficio dei medici e veterinari provinciali salvo quanto previsto dal successivo comma;

b) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, nonchè il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo quanto stabilito al settimo comma del presente articolo;

c) il personale della Croce rossa italiana (C.R.I.) adibito ai servizi di assistenza sanitaria dell'associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 70, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) il personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'art. 72, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) il personale in servizio alla data del 20 dicembre 1979 con rapporto d'impiego continuativo presso le strutture private di assistenza riabilitativa psicofisica e sensoriale, che cessino dalla convenzione, assunto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e tenuto conto dell'aliquota di riserva dei posti di cui al primo e terzo comma dell'art. 15 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 761.

Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma puo presentare alla giunta regionale domanda per essere mantenuto nei ruoli del personale dipendente dalla Regione. Sulla domanda decide la giunta regionale con propria deliberazione.

Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, comunque utilizzato, anziché essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione, può presentare domanda, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di cui al successivo comma, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli del personale dipendente della Regione è effettuato con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Resta salva l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale in servizio presso ogni altro ente pubblico addetto ai servizi le cui funzioni siano trasferite al servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 7.

Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli

Per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali, gli enti da cui dipende il personale di cui agli articoli 5 e 6, devono trasmettere appositi elenchi nominativi del personale in ruolo alla data che sarà stabilita con deliberazione della giunta regionale. Gli elenchi saranno trasmessi alla Regione nei tempi e secondo le modalità indicati nella suddetta deliberazione della giunta regionale.

Il personale dipendente dalla regione Calabria di cui al quarto comma del precedente art. 5 per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla giunta regionale nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 68, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Prima della trasmissione degli elenchi di cui al primo comma alla giunta regionale, gli enti; amministrazioni e associazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi e i dati predisposti, mediante adeguate forme di pubblicazione.

Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro dieci giorni dalla pubblicazione.

Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate con le stesse modalità indicate per la trasmissione di cui al primo comma.

Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle unità sanitarie locali le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'unità sanitaria locale presso cui il personale è utilizzato.

Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al successivo art. 8.

L'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della giunta regionale e sulla base delle tabelle di equiparazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 8.

Provvedimenti in caso di inadempienza

Nel caso di persistente inadempienza agli obblighi previsti dalla presente legge, un commissario nominato, secondo la procedura di cui all'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, provvederà all'adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

Art. 9.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art 4 della presente legge si fa fronte, per la parte eventualmente non coperta dal Fondo sanitario nazionale, con la disponibilità esistente sul cap. 1006101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7698)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 20.
Norme in materia urbanistica - Delega.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 4 giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono delegate ai comuni, singoli o associati, le funzioni amministrative, specificate nei successivi articoli, relative alla materia urbanistica ed alla protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali.

Art. 2.

La delega in materia urbanistica riguarda le funzioni amministrative concernenti l'istruttoria e l'approvazione dei seguenti strumenti:

1) piani di zona (legge n. 167 del 1962);

2) piani pluriennali di attuazione (art. 13 della legge n. 10 del 1977);

3) piani particolareggiati e loro varianti (legge n. 1150 del 1942);

4) piani per gli insediamenti produttivi (art. 27 della legge n. 865 del 1971);

5) piani di lottizzazione (legge n. 765 del 1967).

I comuni non sono assoggettati a preventive autorizzazioni per la redazione dei richiamati strumenti urbanistici.

Per gli strumenti di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) del precedente primo comma, i comuni debbono acquisire il parere di conformità agli strumenti urbanistici generali della sezione urbanistica regionale di cui al successivo art. 6, che è tenuta ad esprimersi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.

Le delibere consiliari di approvazione hanno efficacia dal momento in cui hanno riportato il visto di legittimità.

L'approvazione dei piani pluriennali di attuazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 1979, n. 15.

Art. 3.

In attuazione della legge 3 gennaio 1978, n. 1, l'approvazione da parte dei comuni di progetti di opere pubbliche non conformi alle specifiche destinazioni del piano urbanistico o ricadenti su aree non destinate a pubblici servizi, costituisce variante ed avviene con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

La delega per la protezione dell'ambiente e delle bellezze naturali riguarda le funzioni amministrative concernenti:

la concessione di nulla osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per singoli o più episodi edilizi ricadenti su aree incluse negli strumenti urbanistici generali approvati;

i compiti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del secondo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Art. 5.

I sindaci, nell'esercitare la vigilanza ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si avvalgono per il parere previsto dall'art. 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e per le materie di cui al precedente art. 4, degli uffici comunali o intercomunali di programmazione pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia di cui alla presente legge.

Art. 6.

Presso il C.T.A., di cui all'art. 12 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è istituita una sezione urbanistica, cui è affidato il compito di discutere i problemi relativi all'assetto del territorio ed, in particolare, esprimere parere sui seguenti strumenti:

P.T.R. — Piano territoriale regionale;
P.T.P. — Piano territoriale paesistico;
P.R.G. — Piano regolatore generale;
P.R.G.I. — Piano regolatore generale intercomunale;
P.F. — Programma di fabbricazione;
P.F.I. — Programma di fabbricazione intercomunale;
P.R. — Piano di ricostruzione.

La sezione è composta dai rappresentanti di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), *g*), *n*) e *o*), del citato art. 12, nonché del responsabile regionale dei problemi dell'edilizia abitativa, dal responsabile del servizio geologico regionale e da tre esperti nominati dalla giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente, nell'ambito di quelli previsti dal comma quarto dell'art. 12 della citata legge 10 novembre 1975, n. 31.

Art. 7.

A tutti i comuni destinatari della delega la giunta regionale trasmetterà tempestivamente le direttive emanate dallo Stato per l'esercizio delle materie da esso delegate alle regioni, perché siano compiutamente osservate.

Art. 8.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti degli enti delegati, singoli o associati, assumono nella loro autonomia organizzativa e ordinamentale, le determinazioni necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative con l'istituzione di uffici comunali o intercomunali di programmazione, pianificazione e gestione urbanistica ed edilizia, e per l'assunzione del personale necessario, nel rispetto delle norme statali vigenti.

Gli uffici sopradetti sono strumenti delle amministrazioni locali per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge e per quelle trasferite dallo Stato.

Ai comuni inferiori a cinquemila abitanti che, per le finalità della presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore della stessa, si associno con altri comuni sì da raggiungere insieme almeno cinquemila abitanti; la Regione concede contributi per l'impianto degli uffici di cui al precedente comma.

Art. 9.

Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge, comprese quelle concernenti l'adeguamento delle strutture organizzative degli enti destinatari della delega, sono a totale carico della Regione.

Art. 10.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.

Art. 11.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in L. 400.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 70012202 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4) » dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 2311103 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione « Spese per la delega di funzioni in materia urbanistica » e lo stanziamento, in termini di competenza di cassa, di L. 400.000.000.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7699)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 21.

Interventi a favore dell'agricoltura. Credito agrario e di esercizio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 28 del 4 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestiti di conduzione

Da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione Calabria possono essere concessi prestiti di conduzione a tasso agevolato per gli scopi di cui all'art. 2, punto primo, della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e con le modalità e nelle forme previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dall'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Sull'importo consentito dalle assegnazioni di concorso regionale nel pagamento degli interessi, sempre che vi siano le relative richieste, almeno il 70 per cento è riservato ai coltiva-

tori diretti, alle cooperative e loro consorzi, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici nonchè all'ESAC.

Per i beneficiari dei prestiti gli aventi diritto devono presentare domanda in duplice copia all'istituto o ente esercente il credito agrario nella regione.

Per i prestiti di importo superiore a lire 12 milioni per i singoli ed a lire 30 milioni per le cooperative, loro consorzi e per l'ESAC, la concessione è subordinata al parere della giunta regionale. A tal fine gli istituti ed enti devono trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura, ad istruttoria ultimata, copia della domanda di prestito con l'indicazione della estensione dell'azienda, dell'importo del prestito e della relativa durata.

La misura dei prestiti viene determinata sulla base di parametri per ettaro coltura stabiliti dalla giunta regionale, e non potrà essere comunque superiore ad un terzo della produzione annuale presumibile.

La giunta regionale ha la facoltà di stabilire gli importi massimi concedibili alle aziende singole, alle cooperative e loro consorzi ed all'ESAC.

Spetta all'assessorato all'agricoltura effettuare gli opportuni controlli presso le aziende agricole beneficiarie.

Art. 2.

Prestiti per la meccanizzazione

I prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole vengono concessi a coltivatori diretti e ad operatori agricoli, singoli ed associati con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti ed a quelle costituite da giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285.

La concessione dei prestiti, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, è subordinata al nulla-osta, rilasciato dagli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Detti uffici attestano altresì, la corrispondenza degli acquisti rispetto alle richieste autorizzate.

I prestiti hanno durata fino a cinque anni e vengono accordati nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, tranne che per i coltivatori diretti e le cooperative a favore delle quali il prestito può raggiungere la misura del 90 per cento.

Art. 3.

Prestiti per la zootecnia

I prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame da destinare sia alla produzione che all'ingrasso, comprese le manze di razza podolica calabrese, nonchè per l'acquisto di attrezzature zootecniche, e per tutti gli interventi di cui all'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, vengono concessi a coltivatori diretti e ad operatori agricoli, singoli od associati, con preferenza alle cooperative ed ai consorzi che comprendono anche enti pubblici che gestiscono stalle sociali, nonchè all'ESAC.

La concessione dei prestiti, da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, è subordinata al nulla-osta rilasciato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, il quale provvede anche ad attestare la rispondenza degli acquisti rispetto alle richieste autorizzate.

La durata del prestito è correlata ai singoli interventi ma non può superare comunque i cinque anni.

Art. 4.

Prestiti per acconti ai soci conferenti

Allo scopo di favorire e promuovere iniziative per la tutela economica della produzione agricola e zootecnica, anche mediante operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita, vengono concessi a cooperative e loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli e all'ESAC prestiti a tasso agevolato per la corresponsione ed acconti ai soci conferenti.

I prestiti possono avere la durata massima di un anno ed il loro importo non può superare l'80 per cento del valore del prodotto conferito.

La concessione è subordinata al parere favorevole della giunta regionale. A tale scopo gli istituti di credito devono trasmettere all'assessorato regionale all'agricoltura, ad istruttoria ultimata, copia della domanda corredata dalla relazione istruttoria.

Art. 5.

Misure del tasso d'interesse

Ai prestiti previsti dalla presente legge si applica il tasso di riferimento fissato dal Ministero per il tesoro, di concerto con quello dell'agricoltura e foreste, ai termini dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397, e del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Per i prestiti di conduzione, per quelli annuali relativi alla zootecnia e per quelli riguardanti l'acconto ai soci conferenti, il concorso regionale nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra il tasso globale di riferimento stabilito dal decreto interministeriale e praticato dagli istituti ed enti, al lordo di eventuali diritti di commissioni e spese accessorie, e quello agevolato a carico delle ditte prestatarie determinato con decreto del Presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La determinazione del tasso agevolato a carico delle ditte prestatarie può essere effettuata anche in modo differenziato in relazione all'ammontare dei prestiti ed alle categorie beneficiarie dei prestiti medesimi privilegiando i piccoli coltivatori.

Per i prestiti pluriennali l'intervento della Regione è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso globale di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato dovuto dalle ditte prestatarie e viene liquidato in un'unica soluzione rapportando all'attualità le rate di ammortamento a carico della Regione medesima.

Art. 6.

Garanzia sussidiaria del fondo interbancario

I prestiti di cui alla presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed agli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 7.

Assegnazione agli istituti di credito

All'inizio di ogni anno la giunta regionale con propria deliberazione, provvede al riparto dell'80 per cento dei vari stanziamenti fra gli istituti di credito ed altri enti esercenti il credito agrario nella Regione in modo proporzionale alle erogazioni effettuate dai vari istituti ed enti negli anni precedenti.

Il restante 20 per cento verrà ripartito, entro il mese di settembre in relazione all'ammontare delle erogazioni effettuate dai vari istituti ed enti nel corso dell'anno.

Art. 8.

Liquidazione del concorso regionale

La liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni effettuate a ciascun istituto od ente viene disposta con deliberazione della giunta regionale sulla base di appositi rendiconti trimestrali prodotti dai vari istituti od enti munito del visto da parte del collegio sindacale.

Annualmente, entro il 31 marzo, la giunta regionale relaziona al consiglio sull'applicazione della legge.

Art. 9.

Norme di carattere generale

Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni; 2 giugno 1961, n. 454, e 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le leggi regionali 16 gennaio 1974, n. 2, e 14 maggio 1975, n. 17, sono abrogate.

Art. 10.

Norme finanziarie

E' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 14 miliardi così ripartiti:

L. 9.000.000.000 per i prestiti di riconduzione di cui all'articolo 1;

L. 1.000.000.000 per i prestiti per l'acquisto di macchine agricole di cui all'art. 2;

L. 2.000.000.000 per i prestiti per la zootecnia di cui all'articolo 3;

L. 2.000.000.000 per le anticipazioni ai conferenti di cui all'art. 4.

All'onere di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1980 si provvede:

quanto a L. 7.069.783.416 utilizzando i fondi iscritti al cap. 5132201 che viene conservato solo per la parte dei residui passivi;

quanto a L. 3.299.000.000 mediante parziale utilizzazione dei fondi iscritti sul cap. 6131202 che viene ridotto di pari importo;

quanto a L. 3.631.216.584 mediante parziale utilizzazione dei fondi iscritti sul cap. 5131201 che viene ridotto di pari importo.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5132204 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione: «Concessione di prestiti di esercizio ad operatori singoli ed associati nonchè all'ESAC», e lo stanziamento in termini di competenza di cassa di lire 14 miliardi, per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e limitatamente all'anno 1981 anche con quota parte dei fondi recati dalla legge 1° luglio 1977, n. 403, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7700)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **22.**

Modifica della legge regionale 28 agosto 1973, n. 11, recante: « Indennità ai componenti il comitato regionale e le sezioni decentrate di controllo sugli atti degli enti locali ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1978, n. 417, la misura dell'indennità chilometrica di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 11, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in L. 40.000.000, si fa fronte con la disponibilità esistente sul cap. 1012101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 218, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7701)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **23.**

Provvedimenti per l'incentivazione turistico-ricettiva.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge, soggetti ed opere ammesse alle agevolazioni

Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo turistico della Calabria, la Regione concede, per il triennio 1980-82 agli enti pubblici e privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, con priorità alle aziende a prevalente conduzione familiare, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione, ammodernamento, ampliamento di alberghi, opere di adattamento di fabbricati in albergo (esclusi quelli di categoria «lusso» e di prima categoria), pensioni, villaggi turistici a tipologia alberghiera, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, rifugi montani, esercizi della ristorazione ubicati in località di interesse turistico ed in genere ogni altro impianto concernente il turismo sociale e giovanile;

b) opere, impianti e servizj complementari dell'attività turistica, pubblici e di uso pubblico, compresi gli impianti sportivi e ricreativi, o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico;

c) opere di ristrutturazione e adattamento di immobili ubicati nelle aree interne di proprietà di enti pubblici con destinazione turistico-ricettiva anche stagionale;

d) opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alle lettere *a*) e *c*).

Art. 2.

Provvidenze contributi in conto capitale

Le provvidenze di cui al presente articolo sono così determinate:

a) contributo costante nella misura annua del sette per cento di durata non superiore a venti anni al settanta per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile.

La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non può essere riconosciuta in misura superiore alla metà dell'effettivo costo.

Per le stesse opere da eseguirsi da enti pubblici o da associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile, il contributo viene concesso in ragione del dieci per cento.

Nelle aree interne il contributo è determinato nella misura del dieci per cento a favore degli imprenditori privati ed in ragione del dodici per cento a favore di enti pubblici o delle associazioni che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

b) contributo costante nella misura annua del dieci per cento di durata non superiore a dieci anni, fino al cento per cento della spesa ammissibile, per le opere di cui all'art. 1, lettera *c*);

c) contributo in conto capitale fino al venti per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento di cui all'art. 1, lettera *d*);

d) contributo in conto capitale fino al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), il cui costo non superi la spesa di lire 400 milioni.

Tale contributo è riservato agli enti pubblici che, senza fine di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile, e per opere da realizzare nelle aree interne.

Art. 3.

Modalità per la richiesta di provvidenze

Le domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge indirizzate alla regione Calabria (assessorato al turismo ed industria alberghiera) devono essere presentate,

entro il 31 marzo di ciascun anno, al sindaco del comune competente per territorio, corredate dal progetto dell'opera, di una relazione tecnica, del preventivo dettagliato di spesa nonchè del piano economico-finanziario.

I sindaci trasmettono, entro trenta giorni, all'amministrazione regionale le domande corredate dal parere della giunta comunale in relazione alla validità della iniziativa sotto l'aspetto turistico ed alla rispondenza della stessa alle previsioni urbanistiche del territorio.

La giunta regionale, entro trenta giorni, propone al consiglio regionale il piano di riparto.

Art. 4.

Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze

I contributi sono concessi nel rispetto del seguente ordine di preferenza:

a) enti pubblici territoriali;

b) cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici e associazioni senza fine di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

c) piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare.

Art. 5.

Concessione delle provvidenze

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, che stabilirà, la spesa riconosciuta ammissibile, la percentuale del contributo, le modalità di erogazione, la documentazione da acquisire agli atti ed il termine di ultimazione delle opere, detto termine può essere prorogato con decreto del presidente della giunta regionale per eccezionali motivi.

Art. 6.

Non cumulabilità dei benefici

Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri benefici previsti da leggi dello Stato, o da altre leggi regionali.

Art. 7.

Concessione dei contributi

I contributi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), sono erogati in rate annuali costanti posticipate ad opere ultimate e collaudate, previo accertamento degli adempimenti fissati dal decreto di concessione.

I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera *c*), sono erogati in unica soluzione, ad opere ultimate previo accertamento degli adempimenti fissati dal decreto di concessione ed esito favorevole del collaudo.

I contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettera *d*), sono corrisposti ai soggetti beneficiari in due soluzioni, l'80 per cento anticipato ad appalto avvenuto ed il restante 20 per cento ad opera ultimata, e collaudata con esito favorevole, previo accertamento degli adempimenti fissati dal decreto di concessione.

Art. 8.

Garanzie fidejussorie

Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare, la Regione concede su richiesta degli interessati, garanzia fidejussoria per singole operazioni previste dalla presente legge.

La giunta regionale, in conformità ai limiti ed alle modalità di cui agli articoli precedenti, è autorizzata a stipulare con istituti autorizzati ad esercitare il credito, convenzioni intese ad assicurare l'esplicazione della garanzia fidejussoria.

Art. 9.

Vincoli di destinazione

Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo di venti anni dalla data del decreto stesso.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

Allorchè beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente, ai fini del vincolo di destinazione, l'obbligo espresso in tal senso dall'ente medesimo con proprio atto deliberativo.

Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la giunta regionale dichiara la decadenza dal contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate proporzionalmente ridotte del 10 per cento per ogni anno di destinazione effettiva all'uso per cui il contributo è stato concesso.

Art. 10.

Revoca del contributo

La concessione del contributo può essere revocata:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto;

b) quando, prima che siano trascorsi venti anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengano ad esso apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

A tal fine la giunta regionale può disporre accertamenti mediante sopralluoghi e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

La revoca è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, e l'amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate.

Art. 11.

Norme transitorie

Per l'esercizio 1980 le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti devono essere presentate a norma dell'art. 3 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla concessione dei contributi possono essere ammesse altresì per il triennio 1980-82:

a) opere anche se iniziate o portate a termine pervenute alla Regione da parte della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183, nonchè, anche se iniziate o portate a termine, per le quali sia presentata domanda all'ente Regione prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Norme finanziarie

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 miliardi (diciotto miliardi) da utilizzare nel triennio 1980-82.

La spesa di cui al primo comma è così ripartita:

a) lire 9 miliardi per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *a*);

b) lire 3 miliardi per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *b*);

c) lire 1,2 miliardi per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *c*);

d) lire 3,6 miliardi per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera *d*);

e) lire 1,2 miliardi per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'art. 8.

All'onere di lire 18 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati sul cap. 6124204 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1980.

Per gli oneri da portare a carico degli esercizi successivi si provvederà con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 15 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 13.

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7702)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **24**.

Interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori delle autolinee concesse alle imprese private. Integrazione alla legge regionale n. 30/1977.

(*Pubblicata nell'ediz straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 4 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30, integrata dalla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-*bis*. — Agli effetti dell'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente si intende compresa nella retribuzione rivenіente dal contratto unico nazionale del 4 giugno 1976, l'incremento retributivo discendente dal ricalcolo degli aumenti periodici di stipendio in base all'accordo nazionale del 24 gennaio 1979, sottoscritto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fra la FIAI-CGIL, FENLAC-CISL, FNAI-UIL, e le imprese esercenti autoservizi in concessione aderenti rispettivamente alle FENIT, INTERSIND e ANAC.

Gli incrementi retributivi di cui al comma precedente sono assunti a carico della Regione a partire dal 1° gennaio 1980.

Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1979, in via del tutto eccezionale, la Regione corrisponde una somma forfettaria "una tantum" a titolo di premio di anzianità ».

Art. 2.

Dopo l'art. 2 della legge regionale di cui all'articolo precedente è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. — Al personale delle autolinee al quale compete il trattamento previsto dall'articolo precedente che nell'anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi, è corrisposto, a titolo di premio di anzianità, un compenso forfettario "una tantum" di L. 35.000 al lordo delle ritenute erariali per ogni biennio di effettivo servizio fino al massimo di sedici anni di anzianità.

Ai fini di cui alla presente legge i periodi di servizio prestati presso aziende dichiarate decadute dalle concessioni con provvedimento della giunta regionale sono cumulati con il servizio prestato in atto presso la nuova azienda di appartenenza.

Il premio di cui al presente articolo comportante una spesa complessiva di L. 140.000.000 è erogato per il tramite delle aziende concessionarie con le modalità ed i criteri previsti dalla legge ».

Art. 3.

All'onere di L. 380.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente nel cap. 2222102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8, 16 maggio *1980*, n. *281*, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e dell'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7703)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **25**.

Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

INCENTIVI ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE

Art. 1.

La Regione può concedere contributi in conto capitale alle cooperative artigiane ed ai consorzi con almeno tre aziende artigiane consorziate costituite ai sensi di legge ed iscritte agli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè alle cooperative di lavoro e produzione costituitesi ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, per sostenere le iniziative di cui al successivo art. 2, fino al 100 per cento dell'investimento ammissibile, anche in concorso con incentivi creditizi regionali e statali, ma in alternativa ai contributi di cui al testo unico *della legge sugli interventi del Mezzogiorno*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

I contributi alle cooperative ed ai consorzi di cui all'articolo precedente sono corrisposti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, acquisto, ampliamento e ammodernamento di immobili inerenti alle finalità istituzionali alle cooperative e dei consorzi richiedenti;

b) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature occorrenti alla cooperativa ai fini della produzione e dell'erogazione dei servizi;

c) costituzione di servizi sociali per i soci e per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi;

d) allacciamenti elettrici, idrici e fognanti;

e) impianti per la depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente;

f) l'adozione di misure antinfortunistiche atte a salvaguardare la vita e la integrità fisica dei lavoratori.

Art. 3.

I contributi di cui al precedente art. 1 possono essere corrisposti nella misura del 100 per cento dell'investimento ammissibile per l'impianto delle strutture aziendali e per l'avvio dell'iniziale ciclo produttivo rapportato alla capacità occupazionale degli impianti, nei casi in cui la cooperativa od il consorzio richiedente non presenti le condizioni economiche e finanziarie occorrenti per accedere alle incentivazioni regionali e statali in atto.

Alle cooperative ed ai consorzi artigiani costituitisi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è corrisposto, inoltre, un contributo fisso di lire un milione per far fronte alle spese di prima costituzione.

Art. 4.

Alle domande per ottenere i contributi le cooperative artigiane ed i consorzi debbono allegare i seguenti documenti:

a) progetto di massima tecnico-finanziario dell'opera e preventivo di spesa per l'iniziativa, con annessa relazione illustrativa;

b) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e indicazione del rappresentante legale;

c) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domiciliare.

Le domande per l'accesso ai contributi debbono essere indirizzate alla regione Calabria - Assessorato all'artigianato - Catanzaro e presentate al sindaco del comune nel cui territorio dovrà essere realizzato l'investimento.

Il sindaco trasmetterà, entro quindici giorni dalla ricezione, le domande alla Regione, corredate di motivato parere con specifiche indicazioni circa l'armonizzazione dell'iniziativa con lo strumento urbanistico vigente.

Sono esclusi dai contributi di cui al precedente art. 2 gli investimenti realizzati antecedentemente alla data di approvazione della presente legge.

Art. 5.

Il quinto comma dell'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, è abrogato.

Art. 6.

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature ammessi a contributo sono soggetti al vincolo della utilizzazione nell'ambito della cooperativa beneficiaria o del consorzio per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.

L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente o il trasferimento della cooperativa o del consorzio fuori dalla Calabria importa la decadenza dei benefici e l'obbligo della restituzione del contributo ottenuto in misura proporzionale al periodo non decorso del quinquennio.

La decadenza è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione del comitato tecnico di gestione di cui al successivo art. 16 e l'amministrazione regionale provvede al recupero della somma erogata.

Art. 7.

Non sono ammesse al contributo le cooperative ed i consorzi che non osservano nei confronti di lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi regionali o provinciali.

Qualora l'inosservanza della suddetta disciplina e delle suddette condizioni sia accertata dopo la concessione del contributo, si applica il penultimo comma del precedente art. 6.

Titolo II

ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA

Art. 8.

E' istituito il fondo regionale di garanzia per la prestazione di garanzia fidejussoria in linea capitale ed interessi alle imprese singole ed associate iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il fondo è costituito dallo stanziamento di lire 2 miliardi e sarà alimentato dai contributi delle imprese artigiane mutuatarie nella misura dell'uno per cento del finanziamento garantito dal fondo stesso. Detto fondo è amministrato dal comitato tecnico di gestione di cui al successivo art. 16.

Art. 9.

La Regione può garantire con propria fidejussione le operazioni di credito a medio termine ammesse a contributo interessi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalla Regione, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonchè dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 21.

La fidejussione può essere accordata, a domanda della impresa interessata, con deliberazione del comitato tecnico di gestione e si applica fino al 100 per cento della perdita che gli istituti finanziatori dimostrino di avere effettivamente sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti delle imprese artigiane beneficiarie.

Art. 10.

I rapporti con gli istituti di credito saranno definiti da convenzioni stipulate dal presidente della Regione, in base al disciplinare che sarà deliberato dalla giunta regionale, su proposta del comitato tecnico di gestione.

Titolo III

INCENTIVI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Art. 11.

La Regione concorre alla formazione ed allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia mediante:

a) contributi straordinari a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di costituzione e di impianto;

b) contributo ordinario annuale a fondo perduto a titolo di concorso nelle spese di funzionamento;

c) contributi in conto capitale ad integrazione del patrimonio sociale per il perseguimento dei fini stabiliti dallo statuto.

Art. 12.

Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente articolo le cooperative artigiane di garanzia operanti in Calabria costituite ai sensi del decreto ministeriale 12 febbraio 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 aprile 1959, n. 97 purchè:

a) il numero dei soci non sia inferiore a 50;

b) il capitale dei soci non sia inferiore a lire un milione.

Art. 13.

I contributi a fondo perduto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 11 sono commisurati al numero dei soci in ragione di lire 10 mila per ciascun socio.

Art. 14.

I contributi in conto capitale di cui all'art. 11, lettera *c*), possono essere concessi nella misura massima del decuplo delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 15.

Le domande per ottenere i benefici, di cui alla presente legge devono essere presentate dalle cooperative artigiane di garanzia ed indirizzate al presidente della regione Calabria - Assessorato all'artigianato, entro il 30 giugno di ciascun anno, corredate dai seguenti documenti:

1) atto costitutivo;

2) statuto;

3) elenco soci;

4) dichiarazione del collegio sindacale dalla quale risulti lo stato e le quote sociali versate al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'istruttoria delle pratiche è curata dall'assessorato all'artigianato.

I benefici sono concessi con decreto del presidente della giunta su conforme parere del comitato tecnico di gestione.

Il provvedimento del presidente della giunta stabilisce la modalità di concessione e di erogazione del contributo.

Art. 16.

Per l'attuazione pratica della presente legge è costituito un comitato tecnico di gestione così composto:

a) dall'assessore regionale all'artigianato che assume la funzione di presidente;

b) da tre consiglieri regionali, di cui uno assume le funzioni di vice presidente, eletti dal consiglio regionale con voto limitato ad uno;

c) da un rappresentante del comitato tecnico regionale della Calabria della cassa per il credito alle imprese artigiane, designato dal comitato stesso;

d) da due esperti scelti tra le terne di nomi designati dalle associazioni regionali artigiane di categoria aderenti ad organismi più rappresentativi a livello nazionale operanti da almeno dieci anni in tutte e tre le province calabresi;

e) dal presidente della commissione regionale per l'artigianato.

Alle riunioni del comitato assistono, con voto consultivo, i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato di calabria.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale dell'artigianato.

Detto comitato è costituito entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del presidente della giunta regionale.

Spetta al comitato:

deliberare:

a) sulle singole richieste di concessione dei contributi presentate ai sensi dell'art. 4;

b) l'ammissione al beneficio della garanzia fidejussoria di cui all'art. 9;

c) sulle singole richieste di rimborso presentate da istituti e aziende di credito;

d) su quanto altro attiene all'applicazione della presente legge;

proporre al presidente della giunta regionale per:

a) la determinazione della misura dei contributi da erogare di cui all'art. 2 e l'indicazione dei settori prioritari;

b) la concessione dei contributi alle cooperative di credito previsto dall'art. 12;

c) la decadenza del beneficio concesso di cui al precedente art. 6;

d) la concessione di sovvenzione alle associazioni regionali di categoria di cui al successivo art. 17.

Le deliberazioni di cui sopra sono adottate dal comitato entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta.

Art. 17.

La giunta regionale è autorizzata, previo parere del comitato tecnico di gestione di cui al precedente art. 16, a concedere sovvenzioni e contributi per la realizzazione delle loro finalità istituzionali alle associazioni regionali degli artigiani che siano emanazione di organizzazioni nazionali operanti da almeno dieci anni in tutte e tre le province calabresi.

Art. 18.

Le sovvenzioni di cui all'art. 17 possono essere concesse per iniziative volte alla formazione dei quadri dirigenziali, alla propaganda, divulgazione sviluppo dell'associazionismo d'incrementare l'assistenza legale, fiscale e tributaria, tecnica sindacale in favore degli artigiani e per ogni altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane calabresi costituite in forma singola o associata.

Art. 19.

La giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di gestione entro il 30 giugno di ciascun anno dispone la concessione della sovvenzione in base alle domande delle associazioni regionali interessate, presentate entro il 30 aprile. Le sovvenzioni previste dall'art. 17 sono annualmente ripartite tra le associazioni regionali di cui al ripetuto art. 17 del modo seguente:

a) per il 60 per cento dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni;

b) per il rimanente 40 per cento alle rispettive organizzazioni in proporzione diretta alla ampiezza di rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state formate le commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 20.

Le domande devono essere corredate del rendiconto all'utilizzo dei fondi dell'anno precedente.

Per l'anno 1980 la domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà corredata, da un preventivo dell'attività da svolgere.

Art. 21.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 100 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap 6122205 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione « Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane » e lo stanziamento, in termini di competenza di cassa, di lire 100 milioni.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1980 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettani alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

Art. 22.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7704)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 26.
Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67, la regione Calabria, allo scopo di assicurare la continuità e regolarità dei pubblici trasporti automobilistici locali, eroga agli imprenditori privati che esercitano linee automobilistiche su concessione regionale o comunale i fondi occorrenti alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, compresi i contributi assicurativi previdenziali e assistenziali.

In concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente, la Regione corrisponde alle aziende una somma pari alla differenza tra l'indennità di fine lavoro spettante al dipendente in base al vigente contratto nazionale di lavoro e quello riveniente dal cessato contratto collettivo di lavoro ANAC del 1970.

Le anticipazioni a questo titolo corrisposte in precedenza alle aziende in applicazione del contratto unico nazionale degli autoferrotranvieri del giugno 1976 e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1978, saranno recuperate in sede di erogazione del contributo previsto dal precedente primo comma.

Art. 2.

Il contributo complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo pro-capite del personale delle aziende verrà riconosciuto in favore di ciascun concessionario nella misura pari alla differenza fra il trattamento economico previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello del contratto ANAC del 1970 e, verificandosi l'ipotesi cui all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1977, limitatamente alla parte eccedente la misura del saldo attivo.

Alle imprese indicate nel precedente articolo, che nell'anno 1979 hanno fruito dei finanziamenti previsti dalle succitate leggi n. 30/1977 e n. 25 del 1978 è corrisposto a titolo di conguaglio, un contributo integrativo di lire 20 mila per ogni dipendente in servizio nell'anno in riferimento rapportata la 14ª mensilità.

Art. 3.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con la disciplina contenuta nella presente legge.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 4000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 2222102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte per il 50 per cento con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per il rimanente 50 per cento con la quota alle Regioni spettante sul fondo nazionale trasporti giusta il disposto dall'art. 2 del decreto-legge n. 67 del 1980, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e dell'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7705)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 27.
Delega in materia di agricoltura e foreste.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 34 del 5 giugno 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire un produttivo impiego delle risorse nel settore dell'agricoltura, il rinnovamento delle strutture, l'incremento dei redditi e la crescita democratica della vita nelle campagne, le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste di cui ai successivi articoli sono delegate, in attuazione dell'art. 51 e nello spirito degli articoli 66 e 67 dello statuto, alle comunità montane ed ai comuni il cui territorio non è incluso neppure parzialmente in una comunità montana.

Le funzioni delegate sono esercitate secondo le modalità previste dalla presente legge e nel rispetto delle norme della legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.

Art. 2.

Le funzioni amministrative delegate con la presente legge concernono:

a) gli interventi e gli incentivi per il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture a favore della impresa singola o associata;

b) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;

c) il miglioramento e incremento zootecnico;

d) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi;

e) la costruzione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di rilevanza regionale;

f) la promozione della bachicoltura, la tutela igienico-sanitaria della produzione serica, il controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, il miglioramento della produzione sericale, la promozione per il miglioramento della produzione del riso;

g) la promozione e l'agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa;

h) l'assistenza agli utenti di motori agricoli, la formazione e l'insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonchè i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura;

i) la propaganda per la cooperazione agricola e per la utilizzazione, sotto ogni aspetto, delle provvidenze concernenti il settore agricolo.

Art. 3.

Gli uffici agricoli di zona della Regione, attualmente esistenti sono soppressi.

I dipendenti regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono, previo loro assenso, con provvedimento della giunta regionale, messi a disposizione dell'ente delegato sul cui territorio ricadono i soppressi uffici, senza diritto ad alcuna indennità e conservando lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Regione, che continuerà a corrispondere loro tutte le competenze.

I dipendenti, che non diano l'assenso saranno utilizzati presso altri uffici regionali con provvedimento della giunta regionale in rapporto alle effettive esigenze dell'amministrazione e tenuto conto delle esperienze professionali.

Art. 4.

Gli enti delegati per l'esercizio della delega provvedono alla organizzazione di apposito servizio, anche con uffici decentrati, al quale va assegnato il personale di cui al precedente art. 3.

I beni mobili ed immobili degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente sono posti a disposizione ed uso degli enti delegati, che li utilizzano per l'organizzazione del servizio suddetto.

I rapporti relativi al personale ed ai beni di cui ai precedenti commi del presente articolo saranno regolati in via definitiva con legge regionale.

Art. 5.

Compete al consiglio regionale approvare le direttive e l'apposito piano regionale per l'assegnazione dei mezzi finanziari per l'esercizio della delega, predisposto dalla giunta regionale in rapporto agli obiettivi di sviluppo e tenuto conto delle relazioni programmatiche previsionali degli enti delegati, che devono contestualmente riferire sullo stato di attuazione del programma dell'esercizio precedente.

Nel piano devono, comunque, essere previsti i finanziamenti necessari per le spese per l'esercizio delle funzioni delegate, comprese quelle per il personale necessario, che sono a totale carico della Regione.

La giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del piano, provvede all'accreditamento dei fondi agli enti delegati, i quali adottano i programmi di spesa, cui va data ampia pubblicità in tutto il territorio.

Gli enti delegati, all'erogazione dei fondi all'impresa singola o associata, anche per quanto concerne le anticipazioni e tutte le operazioni sino al collaudo, si attengono alle norme vigenti.

La rendicontazione sulla spesa e sugli interventi realizzati è trasmessa alla Regione entro il 30 giugno successivo all'anno cui si riferisce.

Art. 6.

La Regione esercita i compiti di coordinamento, vigilanza e controllo sull'esercizio della delega avvalendosi degli ispettorati provinciali per l'agricoltura.

I suddetti uffici godono di autonomia decisionale nell'ambito delle direttive emanate dalla Regione e conservano tutte le funzioni ispettive derivanti dalla legislazione vigente anche in rapporto alla elaborazione dei piani di sviluppo zonali ed alla attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione.

Gli ispettorati provinciali per l'agricoltura conservano, altresì, le competenze relative all'attuazione degli interventi connessi a tutte le funzioni amministrative non delegate con la presente legge.

Art. 7.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, per quanto non previsto nei precedenti articoli, si applicano le norme di cui alla legge regionale 15 dicembre 1973, n. 18.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1980 in L. 800.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4)» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5114103, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione «Spese per la delega in materia di agricoltura e foreste» e lo stanziamento in termini di competenza di cassa di L. 800.000.000.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7706)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 28.

Rifinanziamento e successive modificazioni della legge regionale n. 27 del 3 giugno 1975. Interventi straordinari per il rinnovo del parco autobus degli autoservizi d'interesse regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la utilizzazione dei fondi statali, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, la Regione concede, per gli anni 1976-79 alle aziende municipalizzate di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, ai comuni e imprese private che in atto gestiscono autoservizi pubblici di linea di interesse regionale o locale, un contributo finanziario in conto capitale per l'acquisto di autobus nuovi, da destinare ai servizi di trasporto pubblico di persone.

Il contributo non spetta alle aziende che esercitano soltanto autoservizi di gran turismo o a contratto.

I veicoli di cui al primo comma, da destinarsi a servizi urbani, suburbani e interurbani, dovranno possedere le caratteristiche funzionali di cui al decreto 6 dicembre 1975, n. 5106, del Ministro dei trasporti, per gli autobus costruiti sino al 31 dicembre 1976, e ai successivi decreti ministeriali, menzionati nell'art. 4 del citato decreto n. 5106, per i veicoli costruiti dopo questa data ed acquistati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La misura percentuale del contributo di cui all'articolo precedente è del 50 per cento della spesa di acquisto riconosciuta ammissibile, elevata al 95 per cento per le aziende municipalizzate e per i comuni.

Dello stanziamento annuale complessivo, almeno un quarto è riservato a favore delle aziende municipalizzate e dei comuni che gestiscono in economia servizi di linea, semprecchè sussistano oggettive esigenze di rinnovo del parco autobus in relazione anche ai programmi di intensificazione dei servizi.

Art. 3.

Nei limiti dello stanziamento annuale, i piani di ripartizione dei fondi, per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono deliberati dalla giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare permanente, avuto riguardo ai seguenti elementi:

a) grado di mobilità degli studenti e dei lavoratori pendolari nell'ambito dei rispettivi bacini di traffico, tenendo anche conto dell'andamento altimetrico dei servizi;

b) coefficiente di utilizzazione degli autobus, desunto in base al rapporto fra il numero degli autobus posseduti, i chilometri percorsi nell'anno in base ai programmi di esercizio approvati e (per le sole linee urbane), il numero degli abitanti serviti;

c) grado medio di obsolescenza del parco autobus con riferimento alla data di prima immatricolazione.

Ai fini della presente legge le aziende devono presentare un piano aziendale di rinnovo del materiale rotabile, in cui si tenga anche conto che le vetture di età superiore ai 12 anni si presumono non più idonei per il servizio sulle linee di interesse regionale e locale, salvo diverso giudizio su ogni singolo caso dell'assessorato ai trasporti, sulla base di accertamenti diretti da parte dell'ufficio regionale della motorizzazione e trasporti in concessione indipendentemente dall'esito della revisione ordinaria annuale prevista dalle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

Art. 4.

Ai fini della concessione del contributo, gli interessati devono inoltrare domanda indirizzata al presidente della giunta, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella domanda i richiedenti devono indicare:

a) data di prima immatricolazione degli autobus posseduti;

b) numero di chilometri percorsi nell'anno in base ai disciplinari di concessione;

c) popolazione servita, soltanto dagli esercenti autolinee urbane;

d) tipo e modello degli autobus che s'intendono acquistare.

I richiedenti sono inoltre tenuti a fornire ogni altra notizia e documentazione a richiesta dell'ufficio incaricato della istruttoria delle domande.

Art. 5.

Il contributo è concesso con deliberazione della giunta regionale entro quarantacinque giorni dalla presentazione all'ufficio regionale incaricato per l'istruttoria della documentazione comprovante la spesa sostenuta, l'immatricolazione degli automezzi e la rispondenza dei veicoli alle caratteristiche funzionali di cui ai decreti ministeriali indicati al precedente art. 1.

Art. 6.

A richiesta delle aziende ammesse a contributo, la giunta regionale è autorizzata ad erogare acconti non eccedenti il 50 per cento del contributo regionale.

Le richieste di acconto avanzate dalle aziende pubbliche devono essere corredate dalle deliberazioni di acquisto adottate dagli organi competenti a disporre la copertura finanziaria della fornitura.

Qualora entro il termine di dieci mesi dall'approvazione definitiva del piano di riparto, le imprese beneficiarie non abbiano fatto pervenire la documentazione di cui al precedente art. 5, senza giustificato e valido motivo, il contributo viene revocato con decreto del presidente della giunta, il quale provvede inoltre al recupero delle somme erogate in via di acconto.

Le somme resesi disponibili a seguito di revoca, rinunzia od altra causa, possono essere assegnate dalla giunta regionale su conforme parere della competente commissione consiliare permanente alle altre imprese, tenendo conto delle richieste presentate in sede di formazione del piano e sulla base dei criteri distributivi previsti dalle leggi regionali che disciplinano la materia.

La norma di cui al comma precedente è applicabile anche in relazione al piano di riparto approvato ai sensi della legge regionale n. 11 del 1976.

Art. 7.

Tenuto conto della pubblica necessità di salvaguardare la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto pubblico attraverso l'efficienza del materiale rotabile da impiegare per lo espletamento degli stessi, viene estesa ai contributi concessi dalla Regione per l'acquisto di autobus la garanzia per il servizio di cui al primo comma dell'art. 25 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

A tutela delle finalità contemplate nell'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1975, è fatto divieto alle imprese beneficiarie di concedere ipoteche volontarie aventi ad oggetto autobus acquistati con il contributo della Regione per un importo di somma eccedente il 50 per cento del prezzo di acquisto.

Art. 8.

Per la durata di anni sei consecutivi dall'immissione in linea degli autobus acquistati col contributo regionale, è fatto obbligo all'impresa beneficiaria di non distogliere i veicoli dalla loro destinazione senza l'autorizzazione del competente ufficio regionale, pena la perdita del beneficio.

Nel caso di presentazione, entro il sessennio suddetto, di istanza di rinunzia o di cessione di una o più linee automobilistiche avute in concessione, la giunta regionale ha la facoltà di procedere alla ristrutturazione delle restanti autolinee assentite alla medesima impresa e di disporre circa la futura destinazione degli autobus acquistati dall'impresa istante con il concorso finanziario della Regione.

Qualora il materiale rotabile venga destinato, ai sensi del presente articolo, all'esercizio di autoservizi concessi ad aziende diverse da quella beneficiaria del contributo alla impresa cessante spetta un corrispettivo, concordato fra le parti, commisurato al valore di scambio secondo lo stato d'uso del materiale rotabile, detratto l'importo del contributo al netto delle quote di ammortamento maturate in ragione del 12 per cento anno.

In caso di mancato accordo entro trenta giorni dalla data indicata dall'assessorato ai trasporti, la determinazione del prezzo di stima è rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, in veste di amichevole compositore, composto da tre membri nominati rispettivamente dal concessionario cessante e dal concessionario subentrante ed il terzo al presidente della giunta regionale con funzioni di presidente.

In tutti gli altri casi di mutazione soggettiva o di cessazione della titolarità delle concessioni, non disciplinate dai commi precedenti, che intervengono entro il sessennio successivo all'erogazione del contributo previsto dalla presente legge, la Regione ha diritto di prelazione anche nei confronti degli eredi, sugli autobus acquistati dal concessionario con il concorso finanziario della Regione, previo pagamento di un'indennizzo calcolato con i medesimi criteri previsti dal precedente comma per i casi di rilievo della azienda.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai casi di decadenza delle concessioni ai sensi dell'art. 34 della legge 1822 del 1939 e ai casi di cessazione delle autolinee disposte dalla giunta regionale per sopravvenuta carenza di pubblica utilità del servizio.

Art. 9.

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, sono soppressi.

Art. 10.

All'onere di L. 6.299.732.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità esistenti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 sui seguenti capitoli:

2222201	L. 4.629.732.000
2222202	127.000.000
2222203	1.453.000.000
Totale	6.299.732.000

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7707)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 29.
Modificazione all'art. 8 della legge 10 novembre 1975, n. 31.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo di L 300.000.000 di cui all'art. 8 della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31, è elevato a L. 700.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7708)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. 30.
Contributi a favore delle cooperative a proprietà indivisa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *nell'ediz. straord. del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire la formazione e l'incremento di un patrimonio di alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la regione Calabria concede contributi in conto interesse sui mutui contratti da cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi secondo le condizioni della presente legge.

Art. 2.

Sono ammessi a fruire del contributo regionale le cooperative edilizie a proprietà indivisa e i loro consorzi, costituiti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa.

Art. 3.

I mutui a tasso agevolato, assistiti dal contributo della Regione, devono essere ammortizzabili entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle casse di risparmio.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei mutui sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con gli istituti di credito fondiario ed edilizio e con le casse di risparmio.

Art. 4.

L'onere di ammortamento del mutuo a carico dei mutuatari è stabilito nella misura del tre per cento, oltre al rimborso del capitale, restando a carico della Regione la concessione del contributo pari alla differenza tra il costo del denaro e l'onere a carico del mutuatario stesso.

Art. 5.

I mutui agevolati assistiti dal contributo regionale sono concessi nella misura del cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ove detta spesa sia contenuta in lire 24 milioni per ogni alloggio, e nella misura del 95 per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ove detta spesa sia superiore al limite di 24 milioni, nel rispetto dei costi massimi ammissibili dalla Regione.

Art. 6.

Gli interventi da realizzare con mutui previsti dalla presente legge devono prevedere la realizzazione di programmi funzionali comprendenti almeno 50 alloggi, su aree concesse in diritto di superficie.

Art. 7.

Per la concessione dei contributi a carico della Regione, anche per il periodo di preammortamento, per la variazione del tasso di contributo, per la individuazione dei limiti di reddito degli assegnatari degli alloggi, per le caratteristiche tecniche e per quanto altro non esplicitamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 5 agosto 1978, n. 457 e relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Art. 8.

Alla formazione del primo programma di interventi provvede la giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge avvalendosi delle domande presentate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa per il primo progetto biennale di edilizia residenziale pubblica previsto dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

Gli interventi compresi nel programma sono localizzati nei comuni dotati di piani di zona definitivamente approvati o adottati e trasmessi alla Regione.

Per la scelta delle cooperative da ammettere ai finanziamenti la giunta regionale provvederà sulla base di una apposita graduatoria formulata assegnando i seguenti punteggi:

punti 1 per ogni anno di anzianità di costituzione della cooperativa;

punti 1/10 per ogni socio iscritto effettivamente nel libro dei soci della cooperativa alla data del 31 dicembre 1979;

punti 1 per le cooperative situate in aree di espansione industriale.

Ai fini della formulazione del primo programma di interventi, di cui al presente articolo, gli uffici della giunta regionale provvedono alla istruttoria delle domande, assegnando alle cooperative edilizie un termine non superiore a quindici giorni per produrre, ove necessario, atti e documenti.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1980 in L. 1.500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente nel cap. 2322201 «Contributi a cooperative per la costruzione di case a proprietà indivisa» dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'anno 1980.

Per gli anni successivi ed a partire dal 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7709)

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1980, n. **31**.

Indennità ai presidenti e membri delle giunte e dei consigli delle comunità montane della Calabria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *nell'ediz. straord. del* 5 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai consiglieri delle comunità montane costituite nella Regione spetta, per la partecipazione alle sedute dei consigli, una indennità di presenza di importo pari a quella stabilita dalle vigenti norme per i consiglieri dei comuni con popolazione corrispondente a quella complessiva del territorio delle singole comunità montane.

Ai suddetti consiglieri spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute dei consigli in conformità a quanto previsto in materia dalle leggi statali vigenti.

Per i presidenti ed i componenti delle giunte delle comunità, ivi compresi i vice presidenti, può essere deliberata dai consigli un'indennità di carica. Detta indennità non può essere superiore a quella stabilita dalle leggi vigenti rispettivamente per il sindaco e per gli assessori di comune avente popolazione uguale a quella del territorio delle singole comunità montane. L'indennità non è cumulabile con quella percepita per cariche elettive ricoperte presso altri enti pubblici, salva la corresponsione della differenza ove quest'ultima fosse di importo superiore.

Ai Presidenti ed ai componenti delle giunte spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute ai sensi del secondo comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 giugno 1980

FERRARA

(7710)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **32.**

Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 12 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di continuare la necessaria continuità allo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, la regione Calabria, ad integrazione delle residue provvidenze previste dalle leggi dello Stato, concede un concorso negli interessi sui mutui trentennali accordati dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario per l'acquisto di fondi rustici rispondenti ai criteri ed alle modalità di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 2.

Le domande, volte ad ottenere le agevolazioni di cui alla presente legge, devono essere indirizzate contemporaneamente alla regione Calabria - Assessorato all'agricoltura, per il tramite degli IPA competenti per territorio ed all'istituto di credito prescelto.

Gli ispettorati procedono all'istruttoria e rilasciano i relativi nulla-osta sulla base della ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie deliberate annualmente dalla giunta regionale.

Art. 3.

Il concorso regionale negli interessi sarà pari alla differenza tra il tasso globale di riferimento fissato con decreto interministeriale per i mutui agrari di miglioramento ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1964, n. 454, e quello agevolato per i mutuatari, stabilito per le analoghe operazioni ai sensi delle leggi 590 e 817.

Il concorso sarà accordato con riferimento alla durata del mutuo di trenta anni, qualunque sia la effettiva durata dell'operazione che, tuttavia, non può essere inferiore a dieci anni.

Alla liquidazione del concorso agli istituti di credito si provvede con delibera della giunta regionale, sulla base degli elenchi bimestrali presentati, in annualità posticipate.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge regionale si richiamano le disposizioni di cui alle leggi statali 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 5.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nella concessione dei mutui concessi dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere data preferenza, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

1) alle operazioni di acquisto proposte da cooperative agricole ai sensi dell'art. 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817;

2) alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o riscatto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni e, comunque, a quelle proposte da coltivatori insediati sul fondo, sempreché gli acquirenti siano coltivatori singoli od associati;

3) alle operazioni che realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria e siano proposte da coltivatori diretti singoli od associati;

4) alle operazioni di acquisto effettuabili da coltivatori già emigrati all'estero per ragioni di lavoro.

Art. 6.

Per la concessione del concorso negli interessi di cui all'articolo 1 della presente legge è autorizzato il limite d'impegno di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1980, 1981 e 1982.

Alla copertura dell'onere relativo all'esercizio finanziario 1980, previsto in L. 500.000.000, si provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001202 « Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese per investimenti attinenti agli ulteriori programmi di sviluppo (elenco n. 4) » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 5132203 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 con la denominazione « Concessione di concorso negli interessi sui mutui trentennali a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice » e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 500.000.000.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 7.

I mutui sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 36 della legge 2 agosto 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

I mutui di cui alla presente legge possono essere concessi anche ai dottori agronomi e veterinari, nonchè ai diplomati di scuole tecniche agrarie i quali svolgano o intendano svolgere la professione di conduttori di aziende agricole con preferenza per quelli iscritti negli elenchi di cui alla legge n. 285.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 6 giugno 1980

FERRARA

(7711)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803050)